

## **ALLEGATO A**

### **PRGC - VARIANTE 93 - NORME DI ATTUAZIONE (ESTRATTI TESTO CONSEGNATO E TESTO EMENDATO).**

Testo di norme di attuazione consegnato:

parole barrate: soppresse;

parole sottolineate: inserite;

parole con fondino grigio: modifiche di variante 89, in corso.

Testo di norme di attuazione emendato:

parole barrate e con fondino giallo: soppresse.

parole sottolineate e con fondino giallo: inserite.

**(CONSEGNATO).**

**ART. 4. INDICI FONDIARI ED EDILIZI.**

**Sf - Superficie fondiaria.**

1. La superficie fondiaria si riferisce al lotto edificabile previsto dal piano attuativo. E' costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde e i parcheggi a servizio delle abitazioni.
2. Alla superficie fondiaria vanno applicati l'indice di fabbricabilità fondiaria (If) e/o l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) per calcolare il volume e/o la superficie utile realizzabile su ciascun lotto in sede di intervento edilizio diretto.
3. La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati.

**Sc - Superficie coperta.**

1. *Vale la definizione regionale.*
2. *(Soppresso).*

**Ap - Area di pertinenza scoperta del lotto.**

1. L'area di pertinenza scoperta è data dalla differenza tra la superficie fondiaria del lotto (Sf) e la superficie coperta (Sc)

**Q - Indice massimo di copertura fondiaria.**

1. Esprime il rapporto percentuale esistente tra la superficie coperta (Sc), riferita a tutte le opere edificate, e la superficie fondiaria (Sf).
2. Il rapporto massimo di copertura è fissato dalle norme di attuazione del PRGC o del piano attuativo e viene espresso in percentuale o in decimali.

**If - Indice di fabbricabilità fondiaria.**

1. E' il volume *utile* massimo costruibile per ogni mq di superficie fondiaria.
2. L'indice di fabbricabilità fondiario si usa in caso di intervento edilizio diretto.
3. E' fissato dal PRGC per ciascuna zona omogenea edificabile mediante intervento edilizio diretto dalle presenti norme e si esprime in metri cubi / metri quadri (mc/mq).
4. Per le zone soggette a piano urbanistico attuativo è invece determinato dallo stesso piano di attuazione.

**H - Altezza dell'edificio.**

1. *Vale la definizione regionale.*

*Se la quota media del terreno sistemato supera un'altezza di metri 1 rispetto al piano di campagna naturale, è comunque calcolata nell'altezza la differenza tra la quota media del terreno sistemato e la quota di metri + 1 rispetto al piano di campagna naturale.*

*Se il terreno non viene sistemato o viene sistemato a una quota media inferiore alla minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica degli edifici, nell'altezza non è calcolata la differenza tra il terreno non sistemato o sistemato alla quota media inferiore alla minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica degli edifici e il piano di calpestio degli edifici minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica.*

**Hu - Altezza utile dell'unità immobiliare.**

1. *Vale la definizione regionale.*

**Vu - Volume utile.**

1. *Vale la definizione regionale.*
2. *(Soppresso).*
3. *(Soppresso).*
4. *(Soppresso).*
5. *(Soppresso).*
6. *(Soppresso).*
7. *(Soppresso).*

**Vt - Volume tecnico.**

1. *Vale la definizione regionale.*

**VI - Volume lordo.**

1. *Corrisponde alla sagoma dell'edificio.*

**Se - Sagoma dell'edificio.**

1. *Vale la definizione regionale.*

**Dc - Distanza dai confini.**

1. *Vale la definizione regionale.*
2. *Nel caso in cui un'unica proprietà sia composta da zone omogenee diverse, per le parti ove tali zone vengono a contatto tra di loro entro la proprietà stessa la distanza dai confini non viene applicata.*
3. *Salvo diversa, esplicita, prescrizione delle norme del PRGC, dei piani attuativi o delle leggi vigenti, è consentita la costruzione a confine di proprietà nei modi previsti dal Codice Civile (articoli 874, 876, 877). Resta salvo il rispetto delle norme di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.*

4. *Nel rapporto tra confinanti, fermi restando i limiti di distanza tra gli edifici prescritti dalle norme, è ammessa la facoltà per un confinante di instaurare con atto notarile una servitù sul proprio lotto a vantaggio dell'altro confinante, al fine di consentire allo stesso l'edificazione con la conseguente minore distanza dal confine rispetto a quello normale previsto dalle norme. Resta salvo il rispetto delle norme di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.*

**D - Distanze altre e specificazioni per distanze tutte.**

1. Sono le distanze minime *in proiezione orizzontale* da osservarsi tra *il perimetro della superficie coperta* dell'edificio e, rispettivamente:
  - a) Ds: il ciglio (o filo) stradale (\*);
  - b) (soppressa);
  - c) Dz: i confini di zona;
  - d) De: gli altri edifici, esistenti o di progetto.Essi si misurano dai fronti esterni del fabbricato, oppure dalla proiezione orizzontale dei volumi aggettanti o sporgenti compresi nel conteggio della superficie coperta (Sc).
2. (Soppresso)\_
3. (Soppresso)\_
4. Le distanze minime dei fabbricati dai confini, dai cigli stradali e dagli edifici, sono fissate dalle presenti norme.
5. Nel caso in cui le Norme di zona indichino il rispetto di *m* 10,00 tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, salvo diversa esplicita prescrizione, si intenderà che la Norma dovrà essere applicata con riferimento a tutti gli edifici.  
*Ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:*
  - a) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti;
  - b) logge e porticati liberi, androni e bussole;
  - c) rampe e scale aperte;
  - d) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;
  - e) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;
  - f) tettoie, pensiline e pergolati.
6. (Soppresso)\_
7. (Soppresso)\_

(\* ) il ciglio è il limite degli spazi pubblici esistenti o previsti.

**Su - Superficie utile.**

1. *Vale la definizione regionale.*
2. (Soppresso).

**Sa - Superficie accessoria.**

1. Vale la definizione regionale.

**Snr - Superficie non residenziale.**

1. Per superficie non residenziale si intende la superficie dei locali aventi destinazione diversa da quella residenziale (corpi accessori, servizi, attività *produttive*, terziarie, ecc.).

**So - Superficie lorda commerciale.**

1. S'intende la somma della superficie di vendita e della superficie dei locali destinati ad altri usi, come depositi, servizi igienici, locali di lavorazione, ecc. contigui al negozio o all'esercizio.

**Sm - Superficie complessiva.**

1. La superficie complessiva è data dalla somma della superficie utile abitabile (Su) e del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

**Sp - Superficie per parcheggi.**

1. Vale la definizione regionale.

**Uf - Indice di utilizzazione fondiario.**

1. L'indice di utilizzazione fondiario si usa nei casi di intervento edilizio diretto e rappresenta la massima superficie utile realizzabile su una determinata superficie fondiaria. E' fissato, per ciascuna zona omogenea edificabile mediante intervento edilizio diretto dalle presenti norme e si esprime in metri quadri / metri quadri (mq/mq). Per le zone soggette a piano urbanistico attuativo è invece determinato dallo stesso piano di attuazione.

**Df - Densità abitativa fondiaria.**

1. Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (S f) espressa in mq.

**Vn - Vano, stanza.**

1. Per stanza si intende un ambiente o locale, facente parte di una abitazione, che riceve aria e luce dall'esterno ed ha dimensioni tali da consentire l'installazione di almeno un letto lasciando lo spazio utile per il movimento di una persona. La cucina, se possiede tali caratteristiche, è considerata stanza. Oltre alle stanze, l'abitazione si compone di eventuali vani accessori.

### **Attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri - Pareri ASS.**

Le industrie insalubri, qualsiasi sia la zona in cui sarà loro concesso di insediarsi (sia di nuove edificazioni che in fabbricati esistenti, dovranno collocarsi:

- a)** ad una distanza superiore di 150 m dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria (ad esclusione della viabilità e dei servizi tecnologici) per la 1a classe;
- b)** ad una distanza superiore di 50 m dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria (ad esclusione della viabilità e dei servizi tecnologici) per la 2° classe.

Comunque, qualora il Sindaco ritenga possibile autorizzare, nel rispetto dell'art. 216 del *regio decreto 1265/1934* e previo parere conforme dell'Azienda per i Servizi Sanitari, delle attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri, queste devono essere effettivamente definite per tipologia e dimensioni non in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Ai fini dell'espressione dei pareri igienico-sanitari per gli edifici di uso residenziale si seguiranno le "linee guida" emesse dall'ASS n. 4 "Medio Friuli".

**(EMENDATO).**

**ART. 4. INDICI FONDIARI ED EDILIZI.**

**Sf - Superficie fondiaria.**

1. La superficie fondiaria si riferisce al lotto edificabile previsto dal piano attuativo. E' costituita dalla parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Si calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate dalle opere di urbanizzazione primaria e, quando richiesto, quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere, ai fini del computo, il verde e i parcheggi a servizio delle abitazioni.
2. Alla superficie fondiaria vanno applicati l'indice di fabbricabilità fondiaria (If) e/o l'indice di utilizzazione fondiaria (Uf) per calcolare il volume e/o la superficie utile realizzabile su ciascun lotto in sede di intervento edilizio diretto.
3. La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati.

**Sc - Superficie coperta.**

1. *Vale la definizione regionale.*
2. *(Soppresso).*

**Ap - Area di pertinenza scoperta del lotto.**

1. L'area di pertinenza scoperta è data dalla differenza tra la superficie fondiaria del lotto (Sf) e la superficie coperta (Sc)

**Q - Indice massimo di copertura fondiaria.**

1. Esprime il rapporto percentuale esistente tra la superficie coperta (Sc), riferita a tutte le opere edificate, e la superficie fondiaria (Sf).
2. Il rapporto massimo di copertura è fissato dalle norme di attuazione del PRGC o del piano attuativo e viene espresso in percentuale o in decimali.

**If - Indice di fabbricabilità fondiaria.**

1. E' il volume *utile* massimo costruibile per ogni mq di superficie fondiaria.
2. L'indice di fabbricabilità fondiario si usa in caso di intervento edilizio diretto.
3. E' fissato dal PRGC per ciascuna zona omogenea edificabile mediante intervento edilizio diretto dalle presenti norme e si esprime in metri cubi / metri quadri (mc/mq).
4. Per le zone soggette a piano urbanistico attuativo è invece determinato dallo stesso piano di attuazione.

**H - Altezza dell'edificio.**

1. *Vale la definizione regionale.*

*Se la quota media del terreno sistemato supera un'altezza di metri 1 rispetto al piano di campagna naturale, è comunque calcolata nell'altezza la differenza tra la quota media del terreno sistemato e la quota di metri + 1 rispetto al piano di campagna naturale.*

*Se il terreno non viene sistemato o viene sistemato a una quota media inferiore alla minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica degli edifici, nell'altezza non è calcolata la differenza tra il terreno non sistemato o sistemato alla quota media inferiore alla minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica degli edifici e il piano di calpestio degli edifici realizzato tra la quota minima prevista dalle norme per la sicurezza geologico-idraulica e la quota di metri + 1 rispetto al piano di campagna naturale.*

**Hu - Altezza utile dell'unità immobiliare.**

1. *Vale la definizione regionale.*

**Vu - Volume utile.**

1. *Vale la definizione regionale.*
2. *(Soppresso).*
3. *(Soppresso).*
4. *(Soppresso).*
5. *(Soppresso).*
6. *(Soppresso).*
7. *(Soppresso).*

**Vt - Volume tecnico.**

1. *Vale la definizione regionale.*

**VI - Volume lordo.**

1. *Corrisponde alla sagoma dell'edificio.*

**Se - Sagoma dell'edificio.**

1. *Vale la definizione regionale.*

**Dc - Distanza dai confini.**

1. *Vale la definizione regionale.*
2. *Nel caso in cui un'unica proprietà sia composta da zone omogenee diverse, per le parti ove tali zone vengono a contatto tra di loro entro la proprietà stessa la distanza dai confini non viene applicata.*
3. *Salvo diversa, esplicita, prescrizione delle norme del PRGC, dei piani attuativi o delle leggi vigenti, è consentita la costruzione a confine di proprietà nei modi previsti*



*dal Codice Civile (articoli 874, 876, 877). Resta salvo il rispetto delle norme di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.*

4. *Nel rapporto tra confinanti, fermi restando i limiti di distanza tra gli edifici prescritti dalle norme, è ammessa la facoltà per un confinante di instaurare con atto notarile una servitù sul proprio lotto a vantaggio dell'altro confinante, al fine di consentire allo stesso l'edificazione con la conseguente minore distanza dal confine rispetto a quello normale previsto dalle norme. Resta salvo il rispetto delle norme di distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.*

#### **D - Distanze altre e specificazioni per distanze tutte.**

1. Sono le distanze minime *in proiezione orizzontale* da osservarsi tra il perimetro della *superficie coperta* dell'edificio e, rispettivamente:
  - a) Ds: il ciglio (o filo) stradale (\*);
  - b) (soppressa);
  - c) Dz: i confini di zona;
  - d) De: gli altri edifici, esistenti o di progetto.Essi si misurano dai fronti esterni del fabbricato, oppure dalla proiezione orizzontale dei volumi aggettanti o sporgenti compresi nel conteggio della superficie coperta (Sc).
2. (Soppresso)\_
3. (Soppresso)\_
4. Le distanze minime dei fabbricati dai confini, dai cigli stradali e dagli edifici, sono fissate dalle presenti norme.
5. Nel caso in cui le Norme di zona indichino il rispetto di *m* 10,00 tra le pareti finestrate e le pareti di edifici antistanti, salvo diversa esplicita prescrizione, si intenderà che la Norma dovrà essere applicata con riferimento a tutti gli edifici.  
*Ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:*
  - a) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti;
  - b) logge e porticati liberi, androni e bussole;
  - c) rampe e scale aperte;
  - d) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;
  - e) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;
  - f) tettoie, pensiline e pergolati.
6. (Soppresso)\_
7. (Soppresso)\_

(\*) il ciglio è il limite degli spazi pubblici esistenti o previsti.

#### **Su - Superficie utile.**

1. *Vale la definizione regionale.*

2. *(Soppresso).*

**Sa - Superficie accessoria.**

1. *Vale la definizione regionale.*

**Snr - Superficie non residenziale.**

1. Per superficie non residenziale si intende la superficie dei locali aventi destinazione diversa da quella residenziale (corpi accessori, servizi, attività *produttive*, terziarie, ecc.).

**So - Superficie lorda commerciale.**

1. S'intende la somma della superficie di vendita e della superficie dei locali destinati ad altri usi, come depositi, servizi igienici, locali di lavorazione, ecc. contigui al negozio o all'esercizio.

**Sm - Superficie complessiva.**

1. La superficie complessiva è data dalla somma della superficie utile abitabile (Su) e del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.

**Sp - Superficie per parcheggi.**

1. *Vale la definizione regionale.*

**Uf - Indice di utilizzazione fondiario.**

1. L'indice di utilizzazione fondiario si usa nei casi di intervento edilizio diretto e rappresenta la massima superficie utile realizzabile su una determinata superficie fondiaria. E' fissato, per ciascuna zona omogenea edificabile mediante intervento edilizio diretto dalle presenti norme e si esprime in metri quadri / metri quadri (mq/mq). Per le zone soggette a piano urbanistico attuativo è invece determinato dallo stesso piano di attuazione.

**Df - Densità abitativa fondiaria.**

1. Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una data zona e la sua superficie fondiaria (S f) espressa in mq.

**Vn - Vano, stanza.**

1. Per stanza si intende un ambiente o locale, facente parte di una abitazione, che riceve aria e luce dall'esterno ed ha dimensioni tali da consentire l'installazione di almeno un letto lasciando lo spazio utile per il movimento di una persona. La cucina,

se possiede tali caratteristiche, è considerata stanza. Oltre alle stanze, l'abitazione si compone di eventuali vani accessori.

#### **Attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri - Pareri ASS.**

Le industrie insalubri, qualsiasi sia la zona in cui sarà loro concesso di insediarsi (sia di nuove edificazioni che in fabbricati esistenti, dovranno collocarsi:

- a)** ad una distanza superiore di 150 m dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria (ad esclusione della viabilità e dei servizi tecnologici) per la 1a classe;
- b)** ad una distanza superiore di 50 m dalle zone residenziali e dalle opere di urbanizzazione secondaria (ad esclusione della viabilità e dei servizi tecnologici) per la 2° classe.

Comunque, qualora il Sindaco ritenga possibile autorizzare, nel rispetto dell'art. 216 del *regio decreto 1265/1934* e previo parere conforme dell'Azienda per i Servizi Sanitari, delle attività inserite nell'elenco delle industrie insalubri, queste devono essere effettivamente definite per tipologia e dimensioni non in contrasto con il carattere residenziale della zona.

Ai fini dell'espressione dei pareri igienico-sanitari per gli edifici di uso residenziale si seguiranno le "linee guida" emesse dall'ASS n. 4 "Medio Friuli".

**(CONSEGNATO).**

**ART. 26. ZONE E - GENERALITÀ.**

1. Le zone E definiscono gli ambiti riservati all'attività agricola-forestali, alla conservazione dell'integrità ambientale ed all'insediamento delle strutture edilizie che sono compatibili con la destinazione primaria.
2. Il PRGC prevede l'articolazione nelle seguenti sottozone zone:
  - a) zona agricola intensiva rurale di pertinenza dei borghi (Zona Eo);
  - b) zona di interesse agricolo-paesaggistico (E4), a sua volta articolata in:
    - 1) **E4.1** - Ambito naturalistico del Colle di San Daniele;
    - 2) **E4.2** - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Cimano;
    - 3) **E4.3** - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Villanova;
    - 4) **E4.4** - Ambito naturalistico collinare del Cimano;
    - 5) **E4.5** - Ambito naturalistico collinare di Val d'Oria (direttrice per Fagagna);
    - 6) **E4.6** - Ambito naturalistico del *Corno-Repudio*;
    - 7) **E4.7** - Ambito naturalistico del lago di San Daniele-Ragogna;
    - 8) **E4.8** - Ambito naturalistico dei laghi delle fornaci del Paludo;
  - c) zona di interesse agricolo ordinaria (E6);
  - d) zona degli insediamenti rurali a carattere industriale (E7).
3. Nella zona, salvo specifica prescrizione limitativa degli interventi nelle diverse sottozone, di norma, sono ammessi insediamenti riguardanti:
  - a) edifici *residenziali agricoli a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*;
  - b) edifici relativi alle strutture produttive aziendali rurali e di conduttori agricoli a titolo principale (stalle, magazzini ed annessi rustici);
  - b1) *opere artigianali agricole*;
  - b2) *opere commerciali agricole*;
  - c) edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, o destinati alle attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole ad opera di aziende rurali e di conduttori *agricole e imprenditori agricoli professionali*;
  - d) edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale. Questi insediamenti, unitamente a quelli di maggiore dimensione delle *lettere b) e c)*, formeranno oggetto di specifica localizzazione nel PRGC, saranno *subordinate* alla formazione di PRPC e dovranno essere ubicati ad una distanza dai centri abitati di norma non inferiore a m 300, come specificato nell'articolo relativo alla zona E7, tale da non comportare nocività di alcun genere ed essere dotati di opportuni sistemi di disinquinamento e smaltimento dei liquami.
4. Nel territorio comunale non sono ammessi insediamenti zootecnici a carattere industriale di suini.

In ogni caso, le nuove previsioni urbanistiche saranno subordinate al parere dell'autorità sanitaria ASS.
5. *Nelle zone E:*
  - a) *il Comune può subordinare il titolo abilitativo per la realizzazione di opere comportanti impermeabilizzazioni del suolo all'uso di tecniche, materiali e colori capaci di mitigare l'impatto ambientale e paesaggistico e/o al mantenimento allo*

*stato naturale di aree di bosco, di macchia o di prato esistenti, e alla riconversione a bosco, a macchia o a prato e/o alla costituzione di alberature lungo strade e corsi d'acqua fino a una superficie pari a quella impermeabilizzata;*

**b)** *sono vietati cartelli pubblicitari;*

**c)** *le recinzioni sono realizzate:*

**1)** *nelle zone E7 e nelle aree occupate da edifici o impianti in uno o più dei modi seguenti:*

**1.1)** *mediante verde, con rete e paletti eventuali verso l'interno;*

**1.2)** *mediante tecniche di ingegneria naturalistica;*

**1.3)** *mediante pietra, sasso o muratura intonacata e colorata armonizzata con le opere interne al lotto;*

**1.4)** *mediante opere di ferro, secondo modelli tipici storici documentati o con bordi e/o componenti lineari verticali e/o orizzontali;*

**2)** *nelle zone diverse da quelle di cui al punto 1) in uno o più dei modi seguenti:*

**2.1)** *mediante verde, con rete e paletti eventuali verso l'interno;*

**2.2)** *mediante tecniche di ingegneria naturalistica.*

*In proprietà unitaria con zone diverse da E è comunque ammessa recintazione unitaria con la recintazione della zona diversa da E come nella zona diversa da E, compatibilmente con le norme di settore viario.*

**(EMENDATO).**

**ART. 26. ZONE E - GENERALITÀ.**

1. Le zone E definiscono gli ambiti riservati all'attività agricola-forestali, alla conservazione dell'integrità ambientale ed all'insediamento delle strutture edilizie che sono compatibili con la destinazione primaria.
2. Il PRGC prevede l'articolazione nelle seguenti sottozone zone:
  - a) zona agricola intensiva rurale di pertinenza dei borghi (Zona Eo);
  - b) zona di interesse agricolo-paesaggistico (E4), a sua volta articolata in:
    - 1) **E4.1** - Ambito naturalistico del Colle di San Daniele;
    - 2) **E4.2** - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Cimano;
    - 3) **E4.3** - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Villanova;
    - 4) **E4.4** - Ambito naturalistico collinare del Cimano;
    - 5) **E4.5** - Ambito naturalistico collinare di Val d'Oria (direttrice per Fagagna);
    - 6) **E4.6** - Ambito naturalistico del *Corno-Repudio*;
    - 7) **E4.7** - Ambito naturalistico del lago di San Daniele-Ragogna;
    - 8) **E4.8** - Ambito naturalistico dei laghi delle fornaci del Paludo;
  - c) zona di interesse agricolo ordinaria (E6);
  - d) zona degli insediamenti rurali a carattere industriale (E7).
3. Nella zona, salvo specifica prescrizione limitativa degli interventi nelle diverse sottozone, di norma, sono ammessi insediamenti riguardanti:
  - a) edifici *residenziali agricoli a uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale*;
  - b) edifici relativi alle strutture produttive aziendali rurali e di conduttori agricoli a titolo principale (stalle, magazzini ed annessi rustici);
  - b1) *opere artigianali agricole*;
  - b2) *opere commerciali agricole*;
  - c) edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, o destinati alle attività per l'assistenza e la manutenzione delle macchine agricole ad opera di aziende rurali e di conduttori *agricole e imprenditori agricoli professionali*;
  - d) edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale. Questi insediamenti, unitamente a quelli di maggiore dimensione delle *lettere b) e c)*, formeranno oggetto di specifica localizzazione nel PRGC, saranno *subordinate* alla formazione di PRPC e dovranno essere ubicati ad una distanza dai centri abitati di norma non inferiore a m 300, come specificato nell'articolo relativo alla zona E7, tale da non comportare nocività di alcun genere ed essere dotati di opportuni sistemi di disinquinamento e smaltimento dei liquami.
4. Nel territorio comunale non sono ammessi insediamenti zootecnici a carattere industriale di suini.

In ogni caso, le nuove previsioni urbanistiche saranno subordinate al parere dell'autorità sanitaria ASS.
5. *Nelle zone E:*
  - a) *il Comune può subordinare il titolo abilitativo per la realizzazione di opere comportanti impermeabilizzazioni del suolo all'uso di tecniche, materiali e colori capaci di mitigare l'impatto ambientale e paesaggistico e/o al mantenimento allo*

*stato naturale di aree di bosco, di macchia o di prato esistenti, e alla riconversione a bosco, a macchia o a prato e/o alla costituzione di alberature lungo strade e corsi d'acqua fino a una superficie pari a quella impermeabilizzata;*

**b)** *sono vietati cartelli pubblicitari;*

**c)** *le recinzioni sono realizzate:*

**1)** *nelle zone E7 e nelle aree occupate da edifici o impianti in uno o più dei modi seguenti:*

**1.1)** *mediante verde, con rete e paletti eventuali verso l'interno;*

**1.2)** *mediante tecniche di ingegneria naturalistica;*

**1.3)** *mediante pietra, sasso o muratura intonacata e colorata armonizzata con le opere interne al lotto;*

**1.4)** *mediante opere di ferro, secondo modelli tipici storici documentati o con bordi e/o componenti lineari verticali e/o orizzontali;*

**2)** *nelle zone diverse da quelle di cui al punto 1) in uno o più dei modi seguenti:*

**2.1)** *mediante verde, con rete e paletti eventuali verso l'interno;*

**2.2)** *mediante tecniche di ingegneria naturalistica;*

**d)** *per prati stabili naturali compresi nell'inventario regionale di cui alla legge regionale 9/2005 valgono le previsioni della legge regionale.*

*In proprietà unitaria con zone diverse da E è comunque ammessa recintazione unitaria con la recintazione della zona diversa da E come nella zona diversa da E, compatibilmente con le norme di settore viario.*

(CONSEGNATO).

**ART. 28. ZONA E4 - DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO (GENERALITÀ, ELEMENTI COSTITUTIVI, ZONE BOSCHIVE, PRATI STABILI, ZONE AREE CON PRESENZA DI BOSCO, AREE CON PRESENZA DI PRATO STABILE, AREE DI TRANSIZIONE, ELEMENTI EDILIZI).**

1. Collocandosi ai limiti esterni delle aree agricole pianeggianti destinate ai seminativi, fortemente antropizzate e dominate da cicli produttivi stagionali artificiali, la sottozona zona di interesse agricolo-paesaggistico (E4) interessa vari tipi di terreni pendenti, costituenti ambiti marginali rispetto alle prime (formazioni collinari, scarpate fluviali e rive dei corsi d'acqua).
2. Nella sottozona zona di interesse agricolo-paesaggistico, che storicamente è caratterizzata da una struttura ambientale a prevalente dominio naturale, pur ammettendo lo svolgimento delle attività rurali, le eventuali modificazioni della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente dovranno essere orientate alla protezione dell'ambiente naturale esistente.
3. L'individuazione cartografica e la regolamentazione della presente zona viene effettuata attraverso due componenti tra di loro interconnesse:
4. Il PRGC individua i ~~seguenti elementi costitutivi elementari:~~
  - A - ~~zone boschive~~ aree con presenza di bosco;
  - B - ~~prati stabili~~ aree con presenza di prato stabile;
  - C - aree di transizione e altre aree di interesse agricolo-paesaggistico;
  - D - elementi orografici;
  - E - acque pubbliche;
  - F - zone fluviali con vegetazione pioniera;
  - G - elementi edilizi.
5. Il PRGC, associando vari elementi costitutivi di cui al precedente *comma 4*, individua i seguenti ambiti di interesse agricolo-paesaggistico (E4), *disciplinati nell'art. 29*:
  - E4.1 - Ambito naturalistico del Colle di *San Daniele*;
  - E4.2 - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Cimano;
  - E4.3 - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Villanova;
  - E4.4 - Ambito naturalistico collinare del Cimano;
  - E4.5 - Ambito naturalistico collinare di Val d'Oria (direttrice per Fagagna);
  - E4.6 - Ambito naturalistico del *Corno-Repudio*;
  - E4.7 - Ambito naturalistico del lago di San Daniele-Ragogna;
  - E4.8 - Ambito naturalistico dei laghi delle fornaci del Paludo.Le norme di ambito dettano eventuali specifiche prescrizioni e rimandano, per i singoli elementi costitutivi, alle prescrizioni elencate per i singoli elementi stessi.
6. *Gli elementi costitutivi sono così normati:*
  - a) aree con presenza di bosco ~~zone boschive~~ (categoria A indicata nelle tavole normative di progetto) (A):
    - 1) *questa area sottozona* riguarda le parti del territorio comunale interessate dal patrimonio boschivo esistente, prevalentemente costituito da ceduo. Fermo restando che il riscontro identificativo oggettivo è costituito dallo stato



di fatto, le aree zone con dominanza della destinazione a bosco trovano un riscontro indicativo nelle tavole normative di PRGC con la categoria A degli ambiti di tutela E4;

2) ~~le zone boschive individuano~~ aree con presenza di bosco comprendono i boschi, che sono soggetti alla tutela del *decreto legislativo 42/2004, parte terza*;

3) *ai sensi della legge regionale 9/2007, art. 6, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.*

*La misurazione dei parametri di cui al periodo 1° è effettuata dalla base esterna dei fusti.*

*Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al periodo 1°, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.*

*Sono assimilati a bosco:*

3.1) *i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'art. 43 della legge regionale 9/2007, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;*

3.2) *le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incidenti;*

3.3) *le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;*

4) nell'area con presenza di bosco nella zona boschiva di PRGC è vietato il taglio raso che annulla la preesistenza vegetale.

E' invece ammesso il taglio degli *impianti* per la produzione di legno per l'industria (ad esempio pioppeti), identificabili attraverso l'artificialità dell'impianto e, senza autorizzazione alcuna, l'attività ordinaria di taglio consuetudinario delle piante (sfoltimenti, ripuliture, ecc.);

5) *in generale è prescritto il mantenimento delle aree boscate, dei gruppi sparsi di alberi e di altri consistenti elementi di vegetazione esistente;*

6) *le cure forestali saranno finalizzate a:*

6.1) *mantenere in un buon equilibrio bio-ecologico le zone boscate ed i prati stabili. Le latifoglie isolate e sparse nei prati potranno essere tagliate, avendo l'accortezza di lasciar giungere a maturità alcune di esse, per permettere loro di disseminare e garantire così la rinnovazione gamica;*

6.2) *impedire, mediante divieto, la riduzione delle superfici considerate bosco, o il cambiamento di coltura boschiva senza la prescritta autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Udine e sindacale. Il relativo progetto forestale da sottoporre ad approvazione deve inquadrare l'intera trasformazione prevista;*

6.3) *tutelare il bosco. Tutti gli interventi di taglio e cure colturali al soprassuolo boschivo dovranno essere eseguiti esclusivamente con*

criteri selvicolturali, secondo le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale come integrate dal regolamento unico valido per l'intero territorio regionale;

- 7) *nelle zone destinate a bosco i movimenti di terra rilevanti non sono ammessi. Ai sensi della legge regionale 19/2009, art. 4, comma 1, lettera e), punto 1), sono interventi di trasformazione territoriale interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;*

**b) aree con presenza di prato stabile ~~prati stabili~~ (categoria B indicata nelle tavole normative di progetto) (B):**

- 1) *nelle zone collinari e in quelle a dominio naturale sono presenti prati stabili che si interconnettono in vari modi con la componente forestale (dominio esclusivo del prato stabile, singoli elementi i raggruppamenti arborei, presenza di macchie di varia dimensione, singole radure di prato stabile in un ambiente boschivo dominante). Esiste pertanto una interconnessione tra le due destinazioni naturali, del prato stabile e del bosco;*
- 2) *fermo restando che il riscontro identificativo oggettivo è costituito dallo stato di fatto, le aree zone con prevalente destinazione a prato stabile, anche con presenza di elementi arborei, trovano un riscontro nelle tavole normative di PRGC con la categoria B degli ambiti di tutela E4;*
- 3) *i prati stabili saranno conservati nella attuale destinazione colturale, anche al fine di attivarne i potenziali produttivi attraverso il pascolo. E' fatto divieto di dissodare il suolo per attuare la messa a coltura agraria di nuovi terreni. La pendenza è fattore discriminante in tale senso, a causa del dilavamento superficiale che dipende dalla pendenza stessa.  
Resta salva la previsione di cui al punto 6);*
- 4) *nelle aree con presenza di zone ~~destinate a~~ prato stabile (categorie B indicate nelle tavole normative di PRGC) i movimenti di terra non sono ammessi.*
- 5) *le cure agrarie saranno inoltre finalizzate ad impedire la perdita di fertilità con l'interruzione del ciclo bio-geo-chimico. A tal fine è fatto divieto di abbruciare i prati, anche in modo controllato;*
- 6) *per prati stabili naturali compresi nell'inventario regionale di cui alla legge regionale 9/2005 valgono le previsioni della legge regionale. La rappresentazione grafica del PRGC è indicativa. Per il perimetro effettivo valgono le carte regionali;*

**c) aree zone di transizione e altre aree di interesse agricolo-paesaggistico (C):**

- 1) *nella definizione del perimetro complessivo degli ambiti di tutela E4 il PRGC individua anche altre aree, non destinate o solo in minima parte destinate a bosco o a prato stabile, che costituiscono il contesto di collegamento tra le prime, interessano terreni pendenti, reti idrografiche e aree che in passato*

sono state messe a coltura ma si distinguono per ubicazione o pendenza dalle zone agricole di pianura destinate al ciclo agrario dei seminativi;

- 2) *fermo* restando che il riscontro identificativo oggettivo è costituito dallo stato di fatto, le aree zone di transizione trovano un riscontro indicativo nelle tavole normative di PRGC con la categoria C degli ambiti di tutela E4. Nelle stesse tavole normative viene inoltre evidenziato un perimetro che associa e delimita le zone A (con presenza di bosco) (~~boschive~~), B (con presenza di prato stabile) (~~dei prati stabili~~) e C (di transizione);
- 3) *nelle aree zone* di transizione:
  - 3.1) non sono ammessi movimenti di terra rilevanti (consistenti di opere dirette allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori a 2.000 mq con movimenti complessivi superiori a 400 metri cubi sempre che tali movimenti di terra non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che non alterino i livelli di quota);
  - 3.2) viene assunto l'obiettivo di impedire l'erosione conseguente al dissodamento del terreno ed alla rimozione della protezione superficiale esistente ai fini della messa a coltura;
- 4) *per* i campi coltivati e per i nuovi dissodamenti finalizzati alla successiva messa a coltura, la pendenza massima ammissibile, sia in senso longitudinale quanto in quello trasversale, non deve superare il 10% (pendenza limite oltre la quale l'erosione del terreno diventa particolarmente accentuata);
- 5) *l'aratura* in terreno pendente è ammessa;
- 6) *nei* terreni pendenti è auspicato il cambio di destinazione dei campi dissodati ed il ripristino del prato stabile o del bosco;
- 7) *resta salva l'applicazione di norme specifiche per Area di protezione*;

**d) elementi orografici (D):**

- 1) *la sopravvivenza* di elementi naturalistici rispetto alla diffusione delle colture agrarie più antropizzate è fortemente influenzata dalla presenza di situazioni orografiche inidonee per la messa a coltura quali:
  - 1.1) pendii del vallo spondale scavato dal Tagliamento a Cimano e Villanova;
  - 1.2) formazioni collinari ove, tradizionalmente, permane il dominio del prato stabile ed del ceduo;
- 2) *salvo* il caso di particolari opere pubbliche o di interesse pubblico e previa specifica variante al PRGC, nella zona E4 A4 è fatto divieto di procedere a interventi che possano modificarne in modo significativo le caratteristiche morfologiche, topografiche, naturalistiche;

**e) acque pubbliche (E):**

- 1) *anche* i bacini *idrografici* minori, con i relativi pendii spondali del Repudio e del *Corno*, caratterizzano gli ambienti naturalistici;

- 2) nel territorio sono presenti anche formazioni lacustri (*laghi presso Cimano II, presso Aonedis di Là, presso La Fornace, di Soprapaludo e di San Daniele - Ragogna*).

Tali elementi comportano i vincoli di cui al *decreto legislativo 42/2004, parte terza*;

**f) zone fluviali con vegetazione pioniera (F):**

- 1) nelle zone golenali del Tagliamento l'ambiente naturale è caratterizzato dalla vegetazione pioniera dei saliceti, giunchi, etc., sia arbustiva che arborea, in parte soggetta all'azione modificatrice delle piene. La protezione dell'ambiente si attua rendendo minimi gli interventi antropici ed affidandosi all'auto-regolazione operata dall'ecosistema naturale;

**g) elementi edilizi (G):**

- 1) l'attività edilizia ammessa è soggetta ad un indice di fabbricabilità fondiaria massimo di 0,01 mc/mq e con le seguenti ulteriori limitazioni di destinazione:
- 1.1) edifici** per la residenza: *non* sono ammessi nuovi edifici residenziali.  
Gli edifici esistenti:
- 1.1.1)** sono confermati;
- 1.1.2)** possono essere interessati da cambiamenti di destinazione d'uso nella direzione della residenza temporanea connessa con le attività rurali;
- 1.1.3)** possono essere ampliati nella misura massima del 20% del volume esistente;
- 1.2) edifici** relativi alle strutture produttive aziendali, *opere artigianali agricole e opere commerciali agricole*: con esclusivo riferimento alle aree zone di transizione (*lettera C*) e con esclusione delle aree con presenza di bosco zone a bosco e delle aree con presenza di prato stabile (*lettere A e B*), sono ammessi interventi di piccola entità, non eccedenti i 150 mq coperti ad un'altezza di un piano. *La distanza dalle strade e dai confini* dovrà essere non inferiore a m 10,00. *Il titolo abilitativo è subordinato* alla presentazione, da parte dell'interessato, di un atto d'obbligo con impegno a non modificare la destinazione d'uso verso la residenza o verso altre destinazioni, diverse da quelle formanti oggetto *del titolo abilitativo*, per un periodo non inferiore a 10 anni;
- 1.3) edifici** a libera localizzazione: non sono ammessi;
- 1.4) edifici** per allevamenti zootecnici a carattere industriale: non sono ammessi;
- 1.5) interventi** infrastrutturali:
- 1.5.1)** sono vietati nuovi interventi infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni e alterazioni dell'ambiente;
- 1.5.2)** sono ammessi il ripristino e il consolidamento delle carrarecche, dei sentieri e delle piazzole esistenti in funzione delle attività agricolo-forestali;
- 2) *resta salva l'applicazione di diverse prescrizioni di ambito*;

**3) nelle aree perimetrare come Area di protezione:**

**3.1) sono vietati edifici e serre;**

**3.2) sono vietate alterazioni morfologiche del suolo;**

**3.2 bis) sono ammessi percorsi pedonali di collegamento tra il centro storico e il suo intorno;**

**3.3) è vietato il taglio di alberi di alto fusto se non gravemente malati, pericolanti o fulminati. Il divieto vale indipendentemente dalla circostanza che l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica;**

**3.4) l'area concorre comunque alla formazione della superficie fondiaria a cui applicarsi l'indice di fabbricabilità fondiaria e il rapporto di copertura, da utilizzarsi altrove nelle zone E4 e E6 dove sono ammessi edifici.**

*Resta salva la possibilità di opere di edilizia libera di cui alla legge regionale 19/2009, art. 16, comma 1.*

*In ogni caso i materiali e le caratteristiche architettoniche delle opere di edilizia libera devono essere congrue con i materiali e le caratteristiche architettoniche tipiche storiche del Colle.*

*Le costruzioni di edilizia libera costituenti pertinenza di edifici esistenti sono realizzate nella fascia di 50 metri dagli edifici esistenti;*

**4) per distanza dalle strade valgono le norme di cui all'articolo 35, comma 3.**

(EMENDATO).

**ART. 28. ZONA E4 - DI INTERESSE AGRICOLO-PAESAGGISTICO (GENERALITÀ, ELEMENTI COSTITUTIVI, ZONE BOSCHIVE, PRATI STABILI, ZONE AREE CON PRESENZA DI BOSCO, AREE CON PRESENZA DI PRATO STABILE, AREE DI TRANSIZIONE, ELEMENTI EDILIZI).**

1. Collocandosi ai limiti esterni delle aree agricole pianeggianti destinate ai seminativi, fortemente antropizzate e dominate da cicli produttivi stagionali artificiali, la sottozona zona di interesse agricolo-paesaggistico (E4) interessa vari tipi di terreni pendenti, costituenti ambiti marginali rispetto alle prime (formazioni collinari, scarpate fluviali e rive dei corsi d'acqua).
2. Nella sottozona zona di interesse agricolo-paesaggistico, che storicamente è caratterizzata da una struttura ambientale a prevalente dominio naturale, pur ammettendo lo svolgimento delle attività rurali, le eventuali modificazioni della morfologia agraria, vegetale e topografica esistente dovranno essere orientate alla protezione dell'ambiente naturale esistente.
3. L'individuazione cartografica e la regolamentazione della presente zona viene effettuata attraverso due componenti tra di loro interconnesse:
4. Il PRGC individua i ~~seguenti elementi costitutivi elementari~~:
  - A - ~~zone boschive~~ aree con presenza di bosco;
  - B - ~~prati stabili~~ aree con presenza di prato stabile;
  - C - aree di transizione e altre aree di interesse agricolo-paesaggistico;
  - D - elementi orografici;
  - E - acque pubbliche;
  - F - zone fluviali con vegetazione pioniera;
  - G - elementi edilizi.
5. Il PRGC, associando vari elementi costitutivi di cui al precedente *comma 4*, individua i seguenti ambiti di interesse agricolo-paesaggistico (E4), *disciplinati nell'art. 29*:
  - E4.1 - Ambito naturalistico del Colle di San Daniele;
  - E4.2 - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Cimano;
  - E4.3 - Ambito naturalistico del vallo spondale del Tagliamento a Villanova;
  - E4.4 - Ambito naturalistico collinare del Cimano;
  - E4.5 - Ambito naturalistico collinare di Val d'Oria (direttrice per Fagagna);
  - E4.6 - Ambito naturalistico del Corno-Repudio;
  - E4.7 - Ambito naturalistico del lago di San Daniele-Ragogna;
  - E4.8 - Ambito naturalistico dei laghi delle fornaci del Paludo.Le norme di ambito dettano eventuali specifiche prescrizioni e rimandano, per i singoli elementi costitutivi, alle prescrizioni elencate per i singoli elementi stessi.
6. *Gli elementi costitutivi sono così normati*:
  - a) aree con presenza di bosco zone boschive (categoria A indicata nelle tavole normative di progetto) (A):
    - 1) *questa area sottozona riguarda le parti del territorio comunale interessate dal patrimonio boschivo esistente, prevalentemente costituito da ceduo. Fermo restando che il riscontro identificativo oggettivo è costituito dallo stato*

di fatto, le aree zone con dominanza della destinazione a bosco trovano un riscontro indicativo nelle tavole normative di PRGC con la categoria A degli ambiti di tutela E4;

2) ~~le zone boschive individuano~~ aree con presenza di bosco comprendono i boschi, che sono soggetti alla tutela del *decreto legislativo 42/2004, parte terza*;

3) *ai sensi della legge regionale 9/2007, art. 6, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.*

*La misurazione dei parametri di cui al periodo 1° è effettuata dalla base esterna dei fusti.*

*Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al periodo 1°, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.*

*Sono assimilati a bosco:*

3.1) *i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'art. 43 della legge regionale 9/2007, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;*

3.2) *le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incidenti;*

3.3) *le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco;*

4) nell'area con presenza di bosco ~~nella zona boschiva~~ di PRGC è vietato il taglio raso che annulla la preesistenza vegetale.

E' invece ammesso il taglio degli *impianti* per la produzione di legno per l'industria (ad esempio pioppeti), identificabili attraverso l'artificialità dell'impianto e, senza autorizzazione alcuna, l'attività ordinaria di taglio consuetudinario delle piante (sfoltimenti, ripuliture, ecc.);

5) *in generale è prescritto il mantenimento delle aree boscate, dei gruppi sparsi di alberi e di altri consistenti elementi di vegetazione esistente;*

6) *le cure forestali saranno finalizzate a:*

6.1) *mantenere in un buon equilibrio bio-ecologico le zone boscate ed i prati stabili. Le latifoglie isolate e sparse nei prati potranno essere tagliate, avendo l'accortezza di lasciar giungere a maturità alcune di esse, per permettere loro di disseminare e garantire così la rinnovazione gamica;*

6.2) *impedire, mediante divieto, la riduzione delle superfici considerate bosco, o il cambiamento di coltura boschiva senza la prescritta autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Udine e sindacale. Il relativo progetto forestale da sottoporre ad approvazione deve inquadrare l'intera trasformazione prevista;*

6.3) *tutelare il bosco. Tutti gli interventi di taglio e cure colturali al soprassuolo boschivo dovranno essere eseguiti esclusivamente con*

criteri selvicolturali, secondo le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale come integrate dal regolamento unico valido per l'intero territorio regionale;

- 7) *nelle zone destinate a bosco i movimenti di terra rilevanti non sono ammessi. Ai sensi della legge regionale 19/2009, art. 4, comma 1, lettera e), punto 1), sono interventi di trasformazione territoriale interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, volti principalmente allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;*

**b) aree con presenza di prato stabile ~~prati stabili~~ (categoria B indicata nelle tavole normative di progetto) (B):**

- 1) *nelle zone collinari e in quelle a dominio naturale sono presenti prati stabili che si interconnettono in vari modi con la componente forestale (dominio esclusivo del prato stabile, singoli elementi i raggruppamenti arborei, presenza di macchie di varia dimensione, singole radure di prato stabile in un ambiente boschivo dominante). Esiste pertanto una interconnessione tra le due destinazioni naturali, del prato stabile e del bosco;*
- 2) *fermo restando che il riscontro identificativo oggettivo è costituito dallo stato di fatto, le aree zone con prevalente destinazione a prato stabile, anche con presenza di elementi arborei, trovano un riscontro nelle tavole normative di PRGC con la categoria B degli ambiti di tutela E4;*
- 3) *i prati stabili saranno conservati nella attuale destinazione colturale, anche al fine di attivarne i potenziali produttivi attraverso il pascolo. E' fatto divieto di dissodare il suolo per attuare la messa a coltura agraria di nuovi terreni. La pendenza è fattore discriminante in tale senso, a causa del dilavamento superficiale che dipende dalla pendenza stessa.  
Resta salva la previsione di cui al punto 6);*
- 4) *nelle aree con presenza di zone ~~destinate a~~ prato stabile (categorie B indicate nelle tavole normative di PRGC) i movimenti di terra non sono ammessi.*
- 5) *le cure agrarie saranno inoltre finalizzate ad impedire la perdita di fertilità con l'interruzione del ciclo bio-geo-chimico. A tal fine è fatto divieto di abbruciare i prati, anche in modo controllato;*
- 6) *per prati stabili naturali compresi nell'inventario regionale di cui alla legge regionale 9/2005 valgono le previsioni della legge regionale. La rappresentazione grafica del PRGC è indicativa. Per il perimetro effettivo valgono le carte regionali;*

**c) aree zone di transizione e altre aree di interesse agricolo-paesaggistico (C):**

- 1) *nella definizione del perimetro complessivo degli ambiti di tutela E4 il PRGC individua anche altre aree, non destinate o solo in minima parte destinate a bosco o a prato stabile, che costituiscono il contesto di collegamento tra le prime, interessano terreni pendenti, reti idrografiche e aree che in passato*



sono state messe a coltura ma si distinguono per ubicazione o pendenza dalle zone agricole di pianura destinate al ciclo agrario dei seminativi;

- 2) *fermo* restando che il riscontro identificativo oggettivo è costituito dallo stato di fatto, le aree zone di transizione trovano un riscontro indicativo nelle tavole normative di PRGC con la categoria C degli ambiti di tutela E4. Nelle stesse tavole normative viene inoltre evidenziato un perimetro che associa e delimita le zone A (con presenza di bosco) (~~boschive~~), B (con presenza di prato stabile) (~~dei prati stabili~~) e C (di transizione);
- 3) *nelle aree zone* di transizione:
  - 3.1) non sono ammessi movimenti di terra rilevanti (consistenti di opere dirette allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio superiori a 2.000 mq con movimenti complessivi superiori a 400 metri cubi sempre che tali movimenti di terra non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore ai quaranta centimetri e che non alterino i livelli di quota);
  - 3.2) viene assunto l'obiettivo di impedire l'erosione conseguente al dissodamento del terreno ed alla rimozione della protezione superficiale esistente ai fini della messa a coltura;
- 4) *per* i campi coltivati e per i nuovi dissodamenti finalizzati alla successiva messa a coltura, la pendenza massima ammissibile, sia in senso longitudinale quanto in quello trasversale, non deve superare il 10% (pendenza limite oltre la quale l'erosione del terreno diventa particolarmente accentuata);
- 5) *l'aratura* in terreno pendente è ammessa;
- 6) *nei* terreni pendenti è auspicato il cambio di destinazione dei campi dissodati ed il ripristino del prato stabile o del bosco;
- 7) *resta salva l'applicazione di norme specifiche per Area di protezione*;

**d) elementi orografici (D):**

- 1) *la sopravvivenza* di elementi naturalistici rispetto alla diffusione delle colture agrarie più antropizzate è fortemente influenzata dalla presenza di situazioni orografiche inidonee per la messa a coltura quali:
  - 1.1) pendii del vallo spondale scavato dal Tagliamento a Cimano e Villanova;
  - 1.2) formazioni collinari ove, tradizionalmente, permane il dominio del prato stabile ed del ceduo;
- 2) *salvo* il caso di particolari opere pubbliche o di interesse pubblico e previa specifica variante al PRGC, nella zona E4 A4 è fatto divieto di procedere a interventi che possano modificarne in modo significativo le caratteristiche morfologiche, topografiche, naturalistiche;

**e) acque pubbliche (E):**

- 1) *anche* i bacini *idrografici* minori, con i relativi pendii spondali del Repudio e del *Corno*, caratterizzano gli ambienti naturalistici;

- 2) nel territorio sono presenti anche formazioni lacustri (*laghi presso Cimano II, presso Aonedis di Là, presso La Fornace, di Soprapaludo e di San Daniele - Ragogna*).

Tali elementi comportano i vincoli di cui al *decreto legislativo 42/2004, parte terza*;

**f) zone fluviali con vegetazione pioniera (F):**

- 1) nelle zone golenali del Tagliamento l'ambiente naturale è caratterizzato dalla vegetazione pioniera dei saliceti, giunchi, etc., sia arbustiva che arborea, in parte soggetta all'azione modificatrice delle piene. La protezione dell'ambiente si attua rendendo minimi gli interventi antropici ed affidandosi all'auto-regolazione operata dall'ecosistema naturale;

**g) elementi edilizi (G):**

- 1) l'attività edilizia ammessa è soggetta ad un indice di fabbricabilità fondiaria massimo di 0,01 mc/mq e con le seguenti ulteriori limitazioni di destinazione:

- 1.1) **edifici per la residenza:** non sono ammessi nuovi edifici residenziali.

Gli edifici esistenti, **anche non residenziali:**

1.1.1) sono confermati;

1.1.2) possono essere interessati da cambiamenti di destinazione d'uso nella direzione della residenza temporanea connessa con le attività rurali, **e se esistenti al 24 7 2014 nella direzione di attività culturali, di attività ricreative, di ricettività turistica sostenibile e di attività di promozione sociale.**

**Questi cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi a condizione che costituiscano motivo di riqualificazione di insediamenti dismessi o degradati, anche dal punto di vista della qualità architettonica e ambientale, della sicurezza antisismica e dell'efficienza energetica.**

**Resta salva l'applicabilità della legge 19/2009, articolo 15, comma 6;**

1.1.3) possono essere ampliati nella misura massima del 20% del volume esistente.

**Resta salva dove più estensiva delle possibilità di intervento l'applicabilità dell'articolo 42;**

- 1.2) edifici relativi alle strutture produttive aziendali, *opere artigianali agricole e opere commerciali agricole*: con esclusivo riferimento alle aree zone di transizione (*lettera C*) e con esclusione delle aree con presenza di bosco zone a bosco e delle aree con presenza di prato stabile (*lettere A e B*), sono ammessi interventi di piccola entità, non eccedenti i 150 mq coperti ad un'altezza di un piano. *La distanza dalle strade e dai confini dovrà essere non inferiore a m 10,00. Il titolo abilitativo è subordinato* alla presentazione, da parte dell'interessato, di un atto d'obbligo con impegno a non modificare la destinazione d'uso

verso la residenza o verso altre destinazioni, diverse da quelle formanti oggetto del titolo abilitativo, per un periodo non inferiore a 10 anni;

**1.3)** edifici a libera localizzazione: non sono ammessi;

**1.4)** edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale: non sono ammessi;

**1.5)** interventi infrastrutturali:

**1.5.1)** sono vietati nuovi interventi infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni e alterazioni dell'ambiente.

**Resta salvo quanto previsto ai punti 1.5.2) e 1.5.3):**

**1.5.2)** sono ammessi il ripristino e il consolidamento delle carrarecce, dei sentieri e delle piazzole esistenti in funzione delle attività agricolo-forestali;

**1.5.3)** sono ammessi interventi relativi ad attrezzature e infrastrutture dismesse o caratterizzate da problematiche ambientali, e interventi infrastrutturali nuovi purché adeguati e funzionali alle esigenze degli insediamenti e delle attività esistenti, da realizzarsi secondo criteri, metodologie e tecniche improntate alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del suolo e alla valorizzazione del potenziale ecologico-ambientale;

**2)** resta salva l'applicazione di diverse prescrizioni di ambito;

**3)** nelle aree perimetrate come Area di protezione:

**3.1)** sono vietati edifici e serre;

**3.2)** sono vietate alterazioni morfologiche del suolo;

**3.2 bis)** sono ammessi percorsi pedonali di collegamento tra il centro storico e il suo intorno;

**3.3)** è vietato il taglio di alberi di alto fusto se non gravemente malati, pericolanti o fulminati. Il divieto vale indipendentemente dalla circostanza che l'intervento non sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica;

**3.4)** l'area concorre comunque alla formazione della superficie fondiaria a cui applicarsi l'indice di fabbricabilità fondiaria e il rapporto di copertura, da utilizzarsi altrove nelle zone E4 e E6 dove sono ammessi edifici.

Resta salva la possibilità di opere di edilizia libera di cui alla legge regionale 19/2009, art. 16, comma 1.

In ogni caso i materiali e le caratteristiche architettoniche delle opere di edilizia libera devono essere congrue con i materiali e le caratteristiche architettoniche tipiche storiche del Colle.

Le costruzioni di edilizia libera costituenti pertinenza di edifici esistenti sono realizzate nella fascia di 50 metri dagli edifici esistenti;

**4)** per distanza dalle strade valgono le norme di cui all'articolo 35, comma 3.

**(CONSEGNATO).**

**ART. 30. ZONA SOTTOZONA E6 (DI INTERESSE AGRICOLO ORDINARIA).**

1. La zona sottozona E6 interessa:
  - a) ambiti prevalentemente di pianura, anche prossimi agli insediamenti;
  - b) zone includenti antiche paludi, già interessate da interventi di bonifica;
  - c) cicli produttivi agrari prevalentemente indirizzati verso i seminativi;
  - d) superfici generalmente marginali rispetto ai boschi ed alle zone aventi rilevanza naturalistica ed ambientale (di cui alla categoria E4).
2. Il PRGC prescrive le seguenti norme ambientali:
  - a) la zona è prevalentemente caratterizzata da terreni di pianura. In ogni caso, le pendenze massime ammissibili per i campi coltivati e per i nuovi dissodamenti e messa a coltura successiva non debbono superare i limiti di cui *all'art. 28* ove si prescrivono le norme per ridurre l'erosione del suolo;
  - b) con riferimento alla data di adozione del Piano, i movimenti di terra rilevanti sono subordinati ad autorizzazione comunale, salvo il caso in cui le opere sono dirette allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio *strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello stato superficiale superiore a un metro*;
  - c) nella zona i boschi sono presenti in misura minima. In ogni caso, è fatto divieto di operare la riduzione della superficie boscate (macchie, boschetti), ferma restando la possibilità di regolare utilizzo secondo le norme consuetudinarie, per il legnatico, purché tale utilizzazione non alteri la funzione primaria, ecologica e paesaggistica che il bosco è chiamato a svolgere. E' inoltre vietata senza espressa autorizzazione dell'autorità forestale Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Udine, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la conversione dei boschi di alto fusto in cedui semplici o composti.  
È Con riferimento *all'art. 28, lettera A (zone boschive)* è ammesso il taglio dei pioppeti per la produzione di legno per l'industria, identificabili attraverso l'artificialità dell'impianto e, senza autorizzazione alcuna, l'attività ordinaria di taglio consuetudinario delle piante (sfoltimenti, ripuliture, ecc.);
  - d) i filari e le quinte alberate potranno essere sfoltiti, ma non eliminati;
  - e) i filari di gelso o singoli gelsi superstiti, che normalmente sono presenti nelle zone più prossime agli insediamenti e rappresentano un tipico elemento storico del paesaggio agrario friulano, potranno essere tagliati a capitozza, ma non eliminati, con obbligo di reimpianto in caso di decadimento vegetativo;
  - f) le serre (a tunnel) "stagionali" e rimovibili, poste a protezione delle colture effettuate direttamente sul terreno sono considerate come attrezzature e strumenti inerenti l'esercizio delle attività agricole e quindi non soggette ad autorizzazione;
  - g) le opere viarie di carattere interpoderale sono soggette ad autorizzazione sindacale.
3. Nella zona sono ammessi interventi edilizi con le seguenti destinazioni d'uso e con le seguenti limitazioni:

**a) edifici residenziali agricoli.**

Con l'esclusivo riferimento *ad uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale* ed alle aziende agricole:

- 1) indice massimo di edificabilità fondiaria: 0,03 mc/mq, computabile mediante impegno di aree di proprietà anche non contigue, purché ricadenti nel territorio comunale di San Daniele;
- 2) area minima del lotto interessato dall'insediamento non inferiore a mq 2.000;
- 3) altezza massima: m 7,50;
- 4) *distanza minima* dai confini ~~e dalle strade~~ è di m 10,00;
- 5) la La realizzazione della residenza è in ogni caso subordinata all'esistenza di strutture produttive aziendali non fittizie.

Nella piana di Rodeano, compresa tra la *strada regionale* 464, la provinciale per Rodeano e via Kennedy, nella zona E6 non sono ammessi insediamenti residenziali, *neanche ad uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale* e per aziende agricole;

6) per distanza dalle strade valgono le norme di cui all'articolo 35, comma 3;

**b) edifici relativi alle strutture produttive aziendali, opere artigianali agricole, opere commerciali agricole.**

Con riferimento *all'imprenditore agricolo professionale* ed alle aziende agricole iscritte in CCIAA sono ammessi interventi di piccola entità, per un massimo di 200 mq coperti per ogni singola azienda, anche frazionabili in più unità, con un indice edilizio di 0,01 mc/mq ed un indice massimo di copertura (Q) del 10%. I limiti di altezza e di *distanza* sono i medesimi di cui *alla lettera a)*;

**c) edifici a localizzazione libera: non sono ammessi;**

**d) edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale: non sono ammessi.**

*In edificio residenziale esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2014 (27 4 2014) sono ammessi interventi di recupero comportanti una sola unità immobiliare residenziale aggiuntiva anche in assenza delle qualità di imprenditore agricolo professionale, se il recupero è di un intero edificio.*

*È ammesso anche, al fine di ricavare una sola unità immobiliare residenziale, anche in assenza delle qualità di imprenditore agricolo professionale, il mutamento di destinazione d'uso di edifici non residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2014 (27 4 2014) mediante un'opera di recupero andante oltre la manutenzione straordinaria di un intero edificio, purché questo come esistente superi un volume lordo di mc 400 e abbia più di 30 anni.*

**(EMENDATO).**

**ART. 30. ZONA SOTTOZONA E6 (DI INTERESSE AGRICOLO ORDINARIA).**

1. La zona sottozona E6 interessa:
  - a) ambiti prevalentemente di pianura, anche prossimi agli insediamenti;
  - b) zone includenti antiche paludi, già interessate da interventi di bonifica;
  - c) cicli produttivi agrari prevalentemente indirizzati verso i seminativi;
  - d) superfici generalmente marginali rispetto ai boschi ed alle zone aventi rilevanza naturalistica ed ambientale (di cui alla categoria E4).
2. Il PRGC prescrive le seguenti norme ambientali:
  - a) la zona è prevalentemente caratterizzata da terreni di pianura. In ogni caso, le pendenze massime ammissibili per i campi coltivati e per i nuovi dissodamenti e messa a coltura successiva non debbono superare i limiti di cui *all'art. 28* ove si prescrivono le norme per ridurre l'erosione del suolo;
  - b) con riferimento alla data di adozione del Piano, i movimenti di terra rilevanti sono subordinati ad autorizzazione comunale, salvo il caso in cui le opere sono dirette allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio *strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello stato superficiale superiore a un metro;*
  - c) nella zona i boschi sono presenti in misura minima. In ogni caso, è fatto divieto di operare la riduzione della superficie boscate (macchie, boschetti), ferma restando la possibilità di regolare utilizzo secondo le norme consuetudinarie, per il legnatico, purché tale utilizzazione non alteri la funzione primaria, ecologica e paesaggistica che il bosco è chiamato a svolgere. E' inoltre vietata senza espressa autorizzazione dell'autorità forestale Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Udine, la trasformazione dei boschi in altre qualità di coltura e la conversione dei boschi di alto fusto in cedui semplici o composti.  
È ~~Con riferimento all'art. 28, lettera A (zone boschive)~~ è ammesso il taglio dei pioppeti per la produzione di legno per l'industria, identificabili attraverso l'artificialità dell'impianto e, senza autorizzazione alcuna, l'attività ordinaria di taglio consuetudinario delle piante (sfoltimenti, ripuliture, ecc.);
  - d) i filari e le quinte alberate potranno essere sfoltiti, ma non eliminati;
  - e) i filari di gelso o singoli gelsi superstiti, che normalmente sono presenti nelle zone più prossime agli insediamenti e rappresentano un tipico elemento storico del paesaggio agrario friulano, potranno essere tagliati a capitozza, ma non eliminati, con obbligo di reimpianto in caso di decadimento vegetativo;
  - f) le serre (a tunnel) "stagionali" e rimovibili, poste a protezione delle colture effettuate direttamente sul terreno sono considerate come attrezzature e strumenti inerenti l'esercizio delle attività agricole e quindi non soggette ad autorizzazione;
  - g) le opere viarie di carattere interpoderale sono soggette ad autorizzazione sindacale.
3. Nella zona sono ammessi interventi edilizi con le seguenti destinazioni d'uso e con le seguenti limitazioni:

**a) edifici residenziali agricoli.**

Con l'esclusivo riferimento ad uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale ed alle aziende agricole:

- 1) indice massimo di edificabilità fondiaria: 0,03 mc/mq, computabile mediante impegno di aree di proprietà anche non contigue, purché ricadenti nel territorio comunale di San Daniele;
- 2) area minima del lotto interessato dall'insediamento non inferiore a mq 2.000;
- 3) altezza massima: m 7,50;
- 4) distanza minima dai confini ~~e dalle strade~~ è di m 10,00;
- 5) la La realizzazione della residenza è in ogni caso subordinata all'esistenza di strutture produttive aziendali non fittizie.

Nella piana di Rodeano, compresa tra la strada regionale 464, la provinciale per Rodeano e via Kennedy, nella zona E6 non sono ammessi insediamenti residenziali, neanche ad uso abitazione dell'imprenditore agricolo professionale e per aziende agricole;

- 6) per distanza dalle strade valgono le norme di cui all'articolo 35, comma 3;

**b) edifici relativi alle strutture produttive aziendali, opere artigianali agricole, opere commerciali agricole.**

Con riferimento all'imprenditore agricolo professionale ed alle aziende agricole iscritte in CCIAA sono ammessi interventi di piccola entità, per un massimo di 200 mq coperti per ogni singola azienda, anche frazionabili in più unità, con un indice edilizio di 0,01 mc/mq ed un indice massimo di copertura (Q) del 10%. I limiti di altezza e di distanza sono i medesimi di cui alla lettera a);

**c) edifici a localizzazione libera: non sono ammessi;**

**d) edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale: non sono ammessi;**

**e) non sono ammessi nuovi edifici residenziali, diversi da quelli di cui alla lettera a).**

Gli edifici esistenti, anche non residenziali:

- 1) sono confermati;

2) se esistenti al 24/7/2014 possono essere interessati da cambiamenti di destinazione d'uso nella direzione della residenza temporanea connessa con le attività rurali, e nella direzione di attività culturali, di attività ricreative, di ricettività turistica e di attività di promozione sociale.

Questi cambiamenti di destinazione d'uso sono ammessi a condizione che costituiscano motivo di riqualificazione di insediamenti dismessi o degradati, anche dal punto di vista della qualità architettonica e ambientale, della sicurezza antisismica e dell'efficienza energetica.

Resta salva l'applicabilità della legge 19/2009, articolo 15, comma 6;

- 3) possono essere ampliati nella misura massima del 20% del volume esistente. Resta salva dove più estensiva delle possibilità di intervento l'applicabilità dell'articolo 42;

**f) interventi infrastrutturali:**

1) sono vietati nuovi interventi infrastrutturali che comportino rilevanti modificazioni e alterazioni dell'ambiente.

Resta salvo quanto previsto al punto 2);

- 2) sono ammessi interventi relativi ad attrezzature e infrastrutture dismesse o caratterizzate da problematiche ambientali, e interventi infrastrutturali nuovi

*purché adeguati e funzionali alle esigenze degli insediamenti e delle attività esistenti, da realizzarsi secondo criteri, metodologie e tecniche improntate alla sostenibilità ambientale, alla salvaguardia del suolo e alla valorizzazione del potenziale ecologico-ambientale.*

*In edificio residenziale esistente alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2014 (27 4 2014) sono ammessi interventi di recupero comportanti una sola unità immobiliare residenziale aggiuntiva anche in assenza delle qualità di imprenditore agricolo professionale, se il recupero è di un intero edificio.*

*È ammesso anche, al fine di ricavare una sola unità immobiliare residenziale, anche in assenza della qualità di imprenditore agricolo professionale, il mutamento di destinazione d'uso di edifici non residenziali esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 13/2014 (27 4 2014) mediante un'opera di recupero andante oltre la manutenzione straordinaria di un intero edificio, purché questo come esistente superi un volume lordo di mc 400 e abbia più di 30 anni.*



**(CONSEGNATO).**

**ART. 36. VINCOLI GEO-SISMICI E DI SICUREZZA IDRAULICA. RIFERIMENTI ALLA ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA.**

1. Relativamente all'utilizzazione delle aree riportate nella "Carta della zonizzazione geologico tecnica in prospettiva sismica" (P06.1- 4) redatta da Geosyntech srl nel quadro delle INDAGINI GEOLOGICHE E GEOLOGICO-TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PRGC (luglio 2002), si riportano le seguenti prescrizioni:

**a) Zona Z2 e Z3:**

costituite da terreni con caratteristiche geotecniche buone e non vi è alcun limite di edificabilità. Le indagini geologiche e geotecniche sono necessarie solo per interventi di particolare entità o in aree di pendio o con falda superficiale.

**b) Zona Z3-Z4 e Z4:**

i terreni hanno caratteristiche geotecniche da discrete a mediocri e non sussistono limiti di edificabilità. Sono necessarie indagini specifiche mediante prove dirette; per le opere su versante dovrà essere valutata la stabilità complessiva dello stesso sia in fase realizzativa, che ad opera ultimata. Nelle aree con falda superficiale o terreni a scarso drenaggio, la realizzazione di opere interrato è subordinata ad interventi di drenaggio delle acque o/e di impermeabilizzazione dei manufatti.

**c) Zona Z5:**

date le scadenti qualità geotecniche dei terreni caratterizzanti queste aree, l'edificazione di insediamenti, *infrastrutturazioni* viarie o di reti di servizi è subordinata all'effettivo accertamento, mediante indagini dirette e analisi di laboratorio, delle caratteristiche geotecniche dei siti interessati, definendo la resistenza alla compressione e al taglio delle litologie investigate, oltrechè alla loro capacità portante ed alla loro deformabilità d'assieme degli orizzonti che costituiscono i depositi. Nelle aree con falda superficiale o terreni a scarso drenaggio, la realizzazione di opere interrato è subordinata ad interventi di drenaggio delle acque o/e di impermeabilizzazione dei manufatti.

**d) Zona Z6:**

queste aree sono dichiarate inedificabili causa la presenza di litologie limose, argillose e torbose, a scadenti caratteristiche geotecniche, cui spesso si unisce l'esistenza di una falda superficiale o di aree umide o sature temporaneamente d'acqua. Sono ammessi interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia con modesti ampliamenti (20 % massimo); la realizzazione di infrastrutture quali strade, acquedotti, fognature, gasdotti e linee elettriche è vincolata alla determinazione, mediante prove dirette ed analisi di laboratorio, dei parametri

geotecnici dei termini interessati, al fine di procedere ad un corretto dimensionamento delle opere fondazionali.

**e) Ambito degli orli di terrazzo:**

in queste zone si può verificare un'amplificazione locale della sollecitazione sismica e, pertanto, la realizzazione di insediamenti, opere, infrastrutturazioni viarie o di reti di servizi dovranno essere dimensionate in modo adeguato e tali da non diminuire la stabilità complessiva del sottostante pendio. Si dovranno eseguire indagini specifiche mediante prove dirette, con determinazione dei parametri geotecnici dei depositi interessati e dovrà essere valutata la stabilità complessiva dei terreni e del versante sia in fase realizzativa, che ad opera ultimata.

**f) Aree in frana:**

le aree definite in frana e le aree classificate "geostaticamente sensibili" sono dichiarate inedificabili.

**g) Aree esondabili:**

in queste aree l'edificazione è vietata. Relativamente alle aree di pertinenza fluviale individuate dal "Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento", esse risultano vincolate secondo la normativa del Piano stesso, alla quale si rimanda per ogni tipologia d'intervento. ~~L'art. 41 delle norme di attuazione del PRGC richiama la normativa che vincola le aree di pertinenza fluviale del Piano del medio e basso Tagliamento.~~

**h) Aree allagabili, aree a pericolosità idraulica moderata - P1: (Soppressa).**

~~nelle aree classificate a pericolosità idraulica moderata P1 l'edificazione di nuovi insediamenti è vincolata alla realizzazione di un piano di calpestio innalzato rispetto al piano campagna di 1,0 m. E' altresì vietata la realizzazione di vani interrati. La tipologia edificatoria delle nuove realizzazioni dovrà prevedere la possibilità per le acque di superficie di defluire liberamente nel verso della corrente, ovvero lasciare aperture e spazi nel lato sottocorrente. Per ciò che concerne gli edifici esistenti, è concessa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, l'ampliamento di volumetrie, purché nel rispetto delle normative previste nel presente capoverso.~~

**i) Aree a pericolosità idraulica media - P2: (Soppressa).**

~~1) nelle aree classificate a pericolosità idraulica media P2 può essere esclusivamente consentita, previa la preventiva o contestuale approvazione del connesso studio di compatibilità idraulica, la realizzazione di:~~

~~1.1) nuove costruzioni purché all'interno di zone omogenee A e B e senza volumi utilizzabili situati al di sotto del piano campagna;~~

- ~~1.2) interventi di ampliamento di edifici o impianti esistenti, pubblici o privati;~~
- ~~1.3) l'edificazione in zona agricola, ammessa dalla vigente normativa urbanistica.  
Tale intervento è autorizzabile in assenza dello studio di compatibilità idraulica;~~
- ~~1.4) l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;~~
- ~~1.5) i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili purché compatibili con le condizioni di rischio;~~
- ~~1.6) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché risultino compatibili con le condizioni di rischio;~~

~~2) nelle aree classificate a pericolosità idraulica media P2 può essere consentita la realizzazione di quanto ammesso per le aree a pericolosità elevata P3:~~

- ~~2.1) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o comunque volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;~~
- ~~2.2) azioni di riequilibrio e ricostruzione degli ambienti fluviali naturali e di valorizzazione della fascia di tutela idraulica purché non contrastanti con le finalità di riduzione del pericolo idraulico;~~
- ~~2.3) opere urgenti e opere di monitoraggio eseguite dagli organi di protezione civile o dalle autorità idrauliche competenti per la salvaguardia delle persone e di beni in relazione a situazioni provocate da eventi eccezionali;~~
- ~~2.4) nuovi interventi infrastrutturali a condizione che, in relazione alle condizioni di pericolosità evidenziate, siano finalizzati alla salvaguardia delle persone e delle cose;~~
- ~~2.5) ampliamento o realizzazione ex novo di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;~~
- ~~2.6) sottoservizi a rete, ed opere connesse, interrati lungo tracciati stradali esistenti;~~
- ~~2.7) manufatti, strutture di servizio mobili, strutture o insediamenti anche provvisori, non destinati alla residenza o alla permanenza a qualunque titolo di persone, posti alla quota del piano di campagna ed attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto all'interno di zone di verde urbano attrezzato, di parchi urbani e di altre aree individuate dai piani regolatori generali a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque;~~
- ~~2.8) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del~~

~~decreto del presidente della Repubblica 380/2001, qualora non comportino aumenti di superficie o di volume e prevedano soluzioni volte a mitigare il rischio, riducendo la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture;~~

~~2.9) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto e qualora prevedano soluzioni volte a mitigare il rischio, riducendo la vulnerabilità degli edifici;~~

~~2.10) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);~~

~~2.11) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili ammissibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che gli stessi non comportino incremento del livello di rischio;~~

~~2.12) modesti ampliamenti di edifici o impianti, pubblici o di interesse pubblico nonché privati, per sole esigenze di adeguamento funzionale, purché realizzati a quote superiori a quelle raggiunte dalla piena di riferimento;~~

~~2.13) altri interventi di modifica della morfologia del territorio, quali ad es. migliorie fondiariae, a condizione che non comportino ostacolo al deflusso delle acque, riduzioni delle aree di espansione o incremento del livello di rischio.~~

**l) Ambito di fascia di terreno coincidente con il disturbo tettonico di interesse regionale:**

Le edificazioni e le opere ricadenti in queste fasce ove il rischio sismotettonico può essere amplificato, possono essere realizzate previa valutazione del rischio in sede di progettazione ed a seguito di indagini geologiche finalizzate alla ricostruzione dell'assetto stratigrafico dell'area, unitamente alla definizione dei parametri geotecnici e di accelerazione sismica dei depositi presenti.

**m) Aree con falda superficiale:**

*nelle* aree con falda freatica compresa fra 0 e 2 metri dal piano campagna, così come individuate negli allegati P 04.1-04.4 dello studio geologico, nel caso di realizzazione di vani scantinati dovrà essere previsto l'utilizzo di accurate tecniche di impermeabilizzazione.

**n):**

1) per i punti di variante 47 numeri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.10a, la presenza di terreni caratterizzati da elevata permeabilità e della falda a modesta profondità rispetto al piano di campagna impone, nel caso della realizzazione di strutture interratoe destinate allo stoccaggio ed alla dispersione di liquidi derivanti da attività potenzialmente inquinanti,

l'accertamento della compatibilità dell'intervento con lo stato di elevata vulnerabilità dell'acquifero.

- 2) per il punto di variante 47 numeri 1.6, 1.10a la presenza della falda tra i 2 e i 5 m dal p.c. impone la difesa di eventuali strutture interraste mediante idonee opere di drenaggio o di impermeabilizzazione.
- 3) per il punto di variante 47 numero 1.10b dovrà essere prevista la corretta regimazione delle acque superficiali gravanti sul comparto, che dovranno venire smaltite in modo corretto al fine di evitare che si verifichino forme di ristagno o di ruscellamento concentrato lungo le scarpate del rilevato stradale al fine di evitare l'insorgere di fenomeni erosivi.

**o) corsi d'acqua:**

- 1) con riferimento ai corsi d'acqua riconosciuti come acque pubbliche (*decreto legislativo 42/2004, parte terza*) il PRGC detta le seguenti norme specifiche a tutela dei corsi d'acqua stessi:
  - 1.1) ove ammessi, *distanza* dei nuovi edifici dai corsi d'acqua (distanze dalle sponde): minimo *m* 10,0;
  - 1.2) divieto di trasformazione delle caratteristiche fisico morfologiche e plano-altimetriche dei corsi d'acqua;
  - 1.3) divieto di utilizzazione agricola di una fascia di rispetto lungo i corsi d'acqua naturali, nella quale la vegetazione ripariale deve essere conservata, migliorata e potenziata. L'ampiezza della fascia di rispetto, misurata dal ciglio della sponda del letto di magra o dal piede verso campagna dell'argine, è pari a metri 3. Dove i corsi d'acqua attraversano terreni meno favorevoli dal punto di vista agropedologico, si consiglia l'allargamento della fascia di vegetazione ripariale;
  - 1.4) divieto di riduzione del flusso idrico dei canali e dei rii. Eventuali derivazioni e prelievi per scopi irrigui sono consentiti, nei modi e quantità stabilite dagli organi competenti, sempreché garantiscano portate minime residue adeguate alla conservazione degli ecosistemi, agli scopi igienico-sanitari ed antincendio, alla pesca, alla tutela del paesaggio e non alterino il profilo di equilibrio dei corsi d'acqua interessati;
  - 1.5) divieto di scarico di acque nei canali e nei corsi d'acqua. È consentito solo l'immissione di acque meteoriche e di acque depurate, nel rispetto, comunque, delle condizioni di buona qualità delle acque interessate dagli scarichi (vedi soprattutto compatibilità con le capacità *autodepurative* del corso d'acqua);
  - 1.6) è consentita la pulizia e la manutenzione del fondo e delle sponde degli alvei dei corsi d'acqua ed eventuali modificazioni solo temporanee per favorire l'esecuzione di opere di difesa contro l'attività erosiva di sponda e di fondo esercitata dalle acque correnti. Ciò anche attraverso lo loro messa in asciutta per periodi estremamente limitati. Nel caso del verificarsi di variazioni naturali, vanno attuati interventi di rapido

ripristino delle condizioni idrauliche originarie. In tutti gli interventi di consolidamento, e di protezione in genere, si farà riferimento alle tecniche di bioingegneria naturalistica;

2) a seguito delle prescrizioni del Servizio geologico prot. ALP.6/21574 del 25 luglio 2008 vengono prescritte le seguenti norme generali:

2.1) in fase progettuale, si renderà in ogni caso necessario procedere agli accertamenti di carattere geognostico-geotecnico ed alle verifiche disposte dal D.M. 11 marzo 1988 (in sintesi: definizione delle caratteristiche litostratigrafiche e fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, valutazione della portanza e dei relativi cedimenti differenziali);

2.2) eventuali attività potenzialmente idroinquinanti (collettori fognari, scarichi sul suolo e sottosuolo di acque reflue, cisterne, serbatoi, stoccaggio di materiali potenzialmente inquinanti che producono percolato, ecc.), al fine di prevenire fenomeni di contaminazione delle acque, dovranno essere subordinate alla realizzazione di idonee opere di impermeabilizzazione e/o drenaggio, per impedire ogni possibile interferenza negativa dell'attività prevista con la circolazione idrica sotterranee;

2.3) gli scavi per la realizzazione di eventuali opere interrato, dovranno essere effettuati con la creazione di pendenze di scavo compatibili con le caratteristiche litologico-granulometriche e di resistenza meccanica dei materiali costituenti il terreno, realizzando, ove necessario, opportune opere di sostegno e/o di protezione per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera di acque ruscellanti nel caso di forti piogge.

2. Per le aree oggetto di variante 77 valgono le prescrizioni dello studio geologico-idraulico specifico e del parere geologico regionale 69/2012, integrato con nota prot. n. 0038490/P-/ d. 26 11 2012.

In particolare:

a) per tutte le aree oggetto di variante valgono le indicazioni e prescrizioni generali e specificatamente, per ogni singola area, riportate nel capitolo o) "considerazioni conclusive - attestazione di compatibilità - prescrizioni della relazione geologica" che qui si intendono integralmente riportate;

b) per i punti di variante ricadenti in aree a pericolosità idraulica moderata P1 e media P2 valgono le norme del PAI in vigore;

c) il riferimento alla normativa PAI è da intendersi dinamico rispetto alle norme stesse.

Vedasi allegato 1.

3. Per l'area oggetto di variante 85 valgono le prescrizioni dello studio geologico-idraulico specifico.

Vedasi allegato 2.

4. Per le aree oggetto di variante 90:

a) valgono le prescrizioni alle pagine da 43 a 47 della relazione geologica specifica. Vedasi allegato 3;

b) ~~nelle aree classificate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento (PAIT) pericolose valgono comunque le norme~~

~~di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento stesso; (soppressa);~~

- ~~c) nelle aree classificate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR) pericolose valgono comunque le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale stesso. (soppressa).~~

**5. Per gli interventi di attuazione della variante 89:**

- a) valgono le prescrizioni riportate nel capitolo 3.4 (Attuazione degli interventi) di pagine 10 - 11 della relazione geologica a firma del dottore geologo Gianni Menchini, che qui si intendono integralmente riportate;**
- b) è obbligatoria la conoscenza e l'applicazione di tutte le indicazioni contenute nel presente paragrafo per quanto riguarda l'interesse di ogni istanza urbanistico-edilizia da parte dei tecnici redattori degli elaborati progettuali e della loro esecuzione;**
- c) le trasformazioni fisiche ammissibili saranno subordinate, in relazione alla tipologia delle opere in progetto, all'accertamento puntuale delle condizioni geologiche locali, come anche geotecniche e sismiche, così come richiesto dalle Norme di Attuazione del PAI del fiume Tagliamento e dalle norme vigenti (NTC 2018 e smi);**
- d) sono responsabili per quanto di competenza di ogni inosservanza delle presenti indicazioni normative: il richiedente titolare del permesso a costruire, della DIA e/o della SCIA, il professionista incaricato dei relativi adempimenti di competenza geologica, il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore e il responsabile della sicurezza.**

**6. In tutto il territorio comunale:**

- a) nelle aree classificate pericolose dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento (PAIT) valgono comunque le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento stesso.**

**In caso di contrasto tra piano regolatore generale comunale e piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento vale il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento;**

- b) nelle aree classificate pericolose dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR) valgono comunque le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale stesso.**

**Nelle aree individuate dal PAIR nella tavola 01 (Comune di San Daniele del Friuli) valgono anche le norme di attuazione del PAIR per le aree a pericolosità geologica.**

**In caso di contrasto tra piano regolatore generale comunale e piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale vale il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale;**

- c) in aggiunta, nelle aree classificate a pericolosità idraulica P1 dal PAIT e dal PAIR se sono ammessi dal PRGC nuovi edifici sono prescritti quali misure minime di sicurezza:**

**1) l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna;**

2) il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto della quota di cui al punto 1).

L'eventuale adozione di precauzioni inferiori a quelle previste alla lettera c), punto 1), nelle aree classificate P1 dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale.

Le aree eventualmente classificate fabbricabili dal PRGC comprese nelle aree di pericolosità idraulica indicate dai PAI non fabbricabili sono computabili ai fini dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura per opere da realizzarsi fuori dalle aree di pericolosità idraulica indicate dai PAI non fabbricabili.

7. In attuazione della legge regionale 11/2015, le trasformazioni di uso del suolo rispettano il principio dell'invarianza idraulica, come da norme regionali.



**(EMENDATO).**

**ART. 36. VINCOLI GEO-SISMICI E DI SICUREZZA IDRAULICA. RIFERIMENTI ALLA ZONIZZAZIONE GEOLOGICO-TECNICA.**

1. Relativamente all'utilizzazione delle aree riportate nella "Carta della zonizzazione geologico tecnica in prospettiva sismica" (P06.1- 4) redatta da Geosyntech srl nel quadro delle INDAGINI GEOLOGICHE E GEOLOGICO-TECNICHE PER LA REDAZIONE DEL NUOVO PRGC (luglio 2002), si riportano le seguenti prescrizioni:

**a) Zona Z2 e Z3:**

costituite da terreni con caratteristiche geotecniche buone e non vi è alcun limite di edificabilità. Le indagini geologiche e geotecniche sono necessarie solo per interventi di particolare entità o in aree di pendio o con falda superficiale.

**b) Zona Z3-Z4 e Z4:**

i terreni hanno caratteristiche geotecniche da discrete a mediocri e non sussistono limiti di edificabilità. Sono necessarie indagini specifiche mediante prove dirette; per le opere su versante dovrà essere valutata la stabilità complessiva dello stesso sia in fase realizzativa, che ad opera ultimata. Nelle aree con falda superficiale o terreni a scarso drenaggio, la realizzazione di opere interrato è subordinata ad interventi di drenaggio delle acque o/e di impermeabilizzazione dei manufatti.

**c) Zona Z5:**

date le scadenti qualità geotecniche dei terreni caratterizzanti queste aree, l'edificazione di insediamenti, *infrastrutturazioni* viarie o di reti di servizi è subordinata all'effettivo accertamento, mediante indagini dirette e analisi di laboratorio, delle caratteristiche geotecniche dei siti interessati, definendo la resistenza alla compressione e al taglio delle litologie investigate, oltrechè alla loro capacità portante ed alla loro deformabilità d'assieme degli orizzonti che costituiscono i depositi. Nelle aree con falda superficiale o terreni a scarso drenaggio, la realizzazione di opere interrato è subordinata ad interventi di drenaggio delle acque o/e di impermeabilizzazione dei manufatti.

**d) Zona Z6:**

queste aree sono dichiarate inedificabili causa la presenza di litologie limose, argillose e torbose, a scadenti caratteristiche geotecniche, cui spesso si unisce l'esistenza di una falda superficiale o di aree umide o sature temporaneamente d'acqua. Sono ammessi interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia con modesti ampliamenti (20 % massimo); la realizzazione di infrastrutture quali strade, acquedotti, fognature, gasdotti e linee elettriche è vincolata alla determinazione, mediante prove dirette ed analisi di laboratorio, dei parametri

geotecnici dei termini interessati, al fine di procedere ad un corretto dimensionamento delle opere fondazionali.

**e) Ambito degli orli di terrazzo:**

in queste zone si può verificare un'amplificazione locale della sollecitazione sismica e, pertanto, la realizzazione di insediamenti, opere, infrastrutturazioni viarie o di reti di servizi dovranno essere dimensionate in modo adeguato e tali da non diminuire la stabilità complessiva del sottostante pendio. Si dovranno eseguire indagini specifiche mediante prove dirette, con determinazione dei parametri geotecnici dei depositi interessati e dovrà essere valutata la stabilità complessiva dei terreni e del versante sia in fase realizzativa, che ad opera ultimata.

**f) Aree in frana:**

le aree definite in frana e le aree classificate "geostaticamente sensibili" sono dichiarate inedificabili.

**g) Aree esondabili:**

in queste aree l'edificazione è vietata. Relativamente alle aree di pertinenza fluviale individuate dal "Piano Stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento", esse risultano vincolate secondo la normativa del Piano stesso, alla quale si rimanda per ogni tipologia d'intervento. ~~L'art. 41 delle norme di attuazione del PRGC richiama la normativa che vincola le aree di pertinenza fluviale del Piano del medio e basso Tagliamento.~~

**h) Aree allagabili, aree a pericolosità idraulica moderata - P1: (Soppressa).**

~~nelle aree classificate a pericolosità idraulica moderata P1 l'edificazione di nuovi insediamenti è vincolata alla realizzazione di un piano di calpestio innalzato rispetto al piano campagna di 1,0 m. E' altresì vietata la realizzazione di vani interrati. La tipologia edificatoria delle nuove realizzazioni dovrà prevedere la possibilità per le acque di superficie di defluire liberamente nel verso della corrente, ovvero lasciare aperture e spazi nel lato sottocorrente. Per ciò che concerne gli edifici esistenti, è concessa la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi, l'ampliamento di volumetrie, purché nel rispetto delle normative previste nel presente capoverso.~~

**i) Aree a pericolosità idraulica media - P2: (Soppressa).**

~~1) nelle aree classificate a pericolosità idraulica media P2 può essere esclusivamente consentita, previa la preventiva o contestuale approvazione del connesso studio di compatibilità idraulica, la realizzazione di:~~

~~1.1) nuove costruzioni purché all'interno di zone omogenee A e B e senza volumi utilizzabili situati al di sotto del piano campagna;~~

- ~~1.2) interventi di ampliamento di edifici o impianti esistenti, pubblici o privati;~~
- ~~1.3) l'edificazione in zona agricola, ammessa dalla vigente normativa urbanistica.  
Tale intervento è autorizzabile in assenza dello studio di compatibilità idraulica;~~
- ~~1.4) l'ampliamento o la ristrutturazione delle esistenti infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico;~~
- ~~1.5) i cambiamenti di destinazione d'uso di immobili purché compatibili con le condizioni di rischio;~~
- ~~1.6) la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purché risultino compatibili con le condizioni di rischio;~~

~~2) nelle aree classificate a pericolosità idraulica media P2 può essere consentita la realizzazione di quanto ammesso per le aree a pericolosità elevata P3:~~

- ~~2.1) opere di difesa e di sistemazione idraulica, di bonifica e di regimazione delle acque superficiali, di manutenzione idraulica, di sistemazione dei movimenti franosi, di monitoraggio o comunque volte a eliminare, ridurre o mitigare le condizioni di pericolosità o a migliorare la sicurezza delle aree interessate;~~
- ~~2.2) azioni di riequilibrio e ricostruzione degli ambienti fluviali naturali e di valorizzazione della fascia di tutela idraulica purché non contrastanti con le finalità di riduzione del pericolo idraulico;~~
- ~~2.3) opere urgenti e opere di monitoraggio eseguite dagli organi di protezione civile o dalle autorità idrauliche competenti per la salvaguardia delle persone e di beni in relazione a situazioni provocate da eventi eccezionali;~~
- ~~2.4) nuovi interventi infrastrutturali a condizione che, in relazione alle condizioni di pericolosità evidenziate, siano finalizzati alla salvaguardia delle persone e delle cose;~~
- ~~2.5) ampliamento o realizzazione ex novo di opere o infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili;~~
- ~~2.6) sottoservizi a rete, ed opere connesse, interrati lungo tracciati stradali esistenti;~~
- ~~2.7) manufatti, strutture di servizio mobili, strutture o insediamenti anche provvisori, non destinati alla residenza o alla permanenza a qualunque titolo di persone, posti alla quota del piano di campagna ed attrezzature per il tempo libero, la fruizione dell'ambiente naturale, le attività sportive e gli spettacoli all'aperto all'interno di zone di verde urbano attrezzato, di parchi urbani e di altre aree individuate dai piani regolatori generali a condizione che non ostacolino il libero deflusso delle acque;~~
- ~~2.8) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici e infrastrutture, così come definiti dalle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del~~

~~decreto del presidente della Repubblica 380/2001, qualora non comportino aumenti di superficie o di volume e prevedano soluzioni volte a mitigare il rischio, riducendo la vulnerabilità degli edifici e delle infrastrutture;~~

~~2.9) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e di sicurezza del lavoro, connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto e qualora prevedano soluzioni volte a mitigare il rischio, riducendo la vulnerabilità degli edifici;~~

~~2.10) sistemazioni e manutenzioni di superfici scoperte di edifici esistenti (rampe, muretti, recinzioni, opere a verde e simili);~~

~~2.11) mutamenti di destinazione d'uso degli immobili ammissibili ai sensi delle norme e delle previsioni urbanistiche vigenti, a condizione che gli stessi non comportino incremento del livello di rischio;~~

~~2.12) modesti ampliamenti di edifici o impianti, pubblici o di interesse pubblico nonché privati, per sole esigenze di adeguamento funzionale, purché realizzati a quote superiori a quelle raggiunte dalla piena di riferimento;~~

~~2.13) altri interventi di modifica della morfologia del territorio, quali ad es, migliorie fondiariae, a condizione che non comportino ostacolo al deflusso delle acque, riduzioni delle aree di espansione o incremento del livello di rischio.~~

**l) Ambito di fascia di terreno coincidente con il disturbo tettonico di interesse regionale:**

Le edificazioni e le opere ricadenti in queste fasce ove il rischio sismotettonico può essere amplificato, possono essere realizzate previa valutazione del rischio in sede di progettazione ed a seguito di indagini geologiche finalizzate alla ricostruzione dell'assetto stratigrafico dell'area, unitamente alla definizione dei parametri geotecnici e di accelerazione sismica dei depositi presenti.

**m) Aree con falda superficiale:**

*nelle* aree con falda freatica compresa fra 0 e 2 metri dal piano campagna, così come individuate negli allegati P 04.1-04.4 dello studio geologico, nel caso di realizzazione di vani scantinati dovrà essere previsto l'utilizzo di accurate tecniche di impermeabilizzazione.

**n):**

1) per i punti di variante 47 numeri 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.7 e 1.10a, la presenza di terreni caratterizzati da elevata permeabilità e della falda a modesta profondità rispetto al piano di campagna impone, nel caso della realizzazione di strutture interratoe destinate allo stoccaggio ed alla dispersione di liquidi derivanti da attività potenzialmente inquinanti,

l'accertamento della compatibilità dell'intervento con lo stato di elevata vulnerabilità dell'acquifero.

- 2) per il punto di variante 47 numeri 1.6, 1.10a la presenza della falda tra i 2 e i 5 m dal p.c. impone la difesa di eventuali strutture interraste mediante idonee opere di drenaggio o di impermeabilizzazione.
- 3) per il punto di variante 47 numero 1.10b dovrà essere prevista la corretta regimazione delle acque superficiali gravanti sul comparto, che dovranno venire smaltite in modo corretto al fine di evitare che si verifichino forme di ristagno o di ruscellamento concentrato lungo le scarpate del rilevato stradale al fine di evitare l'insacco di fenomeni erosivi.

**o) corsi d'acqua:**

- 1) con riferimento ai corsi d'acqua riconosciuti come acque pubbliche (*decreto legislativo 42/2004, parte terza*) il PRGC detta le seguenti norme specifiche a tutela dei corsi d'acqua stessi:
  - 1.1) ove ammessi, *distanza* dei nuovi edifici dai corsi d'acqua (distanze dalle sponde): minimo *m* 10,0;
  - 1.2) divieto di trasformazione delle caratteristiche fisico morfologiche e plano-altimetriche dei corsi d'acqua;
  - 1.3) divieto di utilizzazione agricola di una fascia di rispetto lungo i corsi d'acqua naturali, nella quale la vegetazione ripariale deve essere conservata, migliorata e potenziata. L'ampiezza della fascia di rispetto, misurata dal ciglio della sponda del letto di magra o dal piede verso campagna dell'argine, è pari a metri 3. Dove i corsi d'acqua attraversano terreni meno favorevoli dal punto di vista agropedologico, si consiglia l'allargamento della fascia di vegetazione ripariale;
  - 1.4) divieto di riduzione del flusso idrico dei canali e dei rii. Eventuali derivazioni e prelievi per scopi irrigui sono consentiti, nei modi e quantità stabilite dagli organi competenti, sempreché garantiscano portate minime residue adeguate alla conservazione degli ecosistemi, agli scopi igienico-sanitari ed antincendio, alla pesca, alla tutela del paesaggio e non alterino il profilo di equilibrio dei corsi d'acqua interessati;
  - 1.5) divieto di scarico di acque nei canali e nei corsi d'acqua. È consentito solo l'immissione di acque meteoriche e di acque depurate, nel rispetto, comunque, delle condizioni di buona qualità delle acque interessate dagli scarichi (vedi soprattutto compatibilità con le capacità *autodepurative* del corso d'acqua);
  - 1.6) è consentita la pulizia e la manutenzione del fondo e delle sponde degli alvei dei corsi d'acqua ed eventuali modificazioni solo temporanee per favorire l'esecuzione di opere di difesa contro l'attività erosiva di sponda e di fondo esercitata dalle acque correnti. Ciò anche attraverso lo loro messa in asciutta per periodi estremamente limitati. Nel caso del verificarsi di variazioni naturali, vanno attuati interventi di rapido

ripristino delle condizioni idrauliche originarie. In tutti gli interventi di consolidamento, e di protezione in genere, si farà riferimento alle tecniche di bioingegneria naturalistica;

**2)** a seguito delle prescrizioni del Servizio geologico prot. ALP.6/21574 del 25 luglio 2008 vengono prescritte le seguenti norme generali:

**2.1)** in fase progettuale, si renderà in ogni caso necessario procedere agli accertamenti di carattere geognostico-geotecnico ed alle verifiche disposte dal D.M. 11 marzo 1988 (in sintesi: definizione delle caratteristiche litostratigrafiche e fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, valutazione della portanza e dei relativi cedimenti differenziali);

**2.2)** eventuali attività potenzialmente idroinquinanti (collettori fognari, scarichi sul suolo e sottosuolo di acque reflue, cisterne, serbatoi, stoccaggio di materiali potenzialmente inquinanti che producono percolato, ecc.), al fine di prevenire fenomeni di contaminazione delle acque, dovranno essere subordinate alla realizzazione di idonee opere di impermeabilizzazione e/o drenaggio, per impedire ogni possibile interferenza negativa dell'attività prevista con la circolazione idrica sotterranee;

**2.3)** gli scavi per la realizzazione di eventuali opere interrato, dovranno essere effettuati con la creazione di pendenze di scavo compatibili con le caratteristiche litologico-granulometriche e di resistenza meccanica dei materiali costituenti il terreno, realizzando, ove necessario, opportune opere di sostegno e/o di protezione per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera di acque ruscellanti nel caso di forti piogge.

**2.** *Per le aree oggetto di variante 77 valgono le prescrizioni dello studio geologico-idraulico specifico e del parere geologico regionale 69/2012, integrato con nota prot. n. 0038490/P-/ d. 26 11 2012.*

*In particolare:*

**a)** *per tutte le aree oggetto di variante valgono le indicazioni e prescrizioni generali e specificatamente, per ogni singola area, riportate nel capitolo o) "considerazioni conclusive - attestazione di compatibilità - prescrizioni della relazione geologica" che qui si intendono integralmente riportate;*

**b)** *per i punti di variante ricadenti in aree a pericolosità idraulica moderata P1 e media P2 valgono le norme del PAI in vigore;*

**c)** *il riferimento alla normativa PAI è da intendersi dinamico rispetto alle norme stesse.*

*Vedasi allegato 1.*

**3.** *Per l'area oggetto di variante 85 valgono le prescrizioni dello studio geologico-idraulico specifico.*

*Vedasi allegato 2.*

**4.** *Per le aree oggetto di variante 90:*

**a)** *valgono le prescrizioni alle pagine da 43 a 47 della relazione geologica specifica. Vedasi allegato 3;*

**b)** *nelle aree classificate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento (PAIT) pericolose valgono comunque le norme*

~~di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento stesso; (soppressa);~~

- ~~c) nelle aree classificate dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR) pericolose valgono comunque le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale stesso. (soppressa).~~

**5. Per gli interventi di attuazione della variante 89:**

- a) valgono le prescrizioni riportate nel capitolo 3.4 (Attuazione degli interventi) di pagine 10 - 11 della relazione geologica a firma del dottore geologo Gianni Menchini, che qui si intendono integralmente riportate;**
- b) è obbligatoria la conoscenza e l'applicazione di tutte le indicazioni contenute nel presente paragrafo per quanto riguarda l'interesse di ogni istanza urbanistico-edilizia da parte dei tecnici redattori degli elaborati progettuali e della loro esecuzione;**
- c) le trasformazioni fisiche ammissibili saranno subordinate, in relazione alla tipologia delle opere in progetto, all'accertamento puntuale delle condizioni geologiche locali, come anche geotecniche e sismiche, così come richiesto dalle Norme di Attuazione del PAI del fiume Tagliamento e dalle norme vigenti (NTC 2018 e smi);**
- d) sono responsabili per quanto di competenza di ogni inosservanza delle presenti indicazioni normative: il richiedente titolare del permesso a costruire, della DIA e/o della SCIA, il professionista incaricato dei relativi adempimenti di competenza geologica, il progettista, il direttore dei lavori, il collaudatore e il responsabile della sicurezza.**

**6. In tutto il territorio comunale:**

- a) nelle aree classificate pericolose dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento (PAIT) valgono comunque le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento stesso.**

**In caso di contrasto tra piano regolatore generale comunale e piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento vale il piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento;**

- b) nelle aree classificate pericolose dal Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale (PAIR) valgono comunque le norme di attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale stesso.**

**Nelle aree individuate dal PAIR nella tavola 01 (Comune di San Daniele del Friuli) valgono anche le norme di attuazione del PAIR per le aree a pericolosità geologica.**

**In caso di contrasto tra piano regolatore generale comunale e piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale vale il piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini di interesse regionale;**

- c) in aggiunta, nelle aree classificate a pericolosità idraulica P1 dal PAIT e dal PAIR se sono ammessi dal PRGC nuovi edifici sono prescritti quali misure minime di sicurezza:**

**1) l'innalzamento del piano di calpestio dei nuovi edifici ad una quota di almeno 50 cm sopra il piano di campagna;**

**2) il divieto di realizzare vani accessibili al di sotto della quota di cui al punto 1).**

L'eventuale adozione di precauzioni inferiori a quelle previste alla lettera c), punto 1), nelle aree classificate P1 dovrà essere giustificata in uno specifico elaborato di valutazione dei possibili fenomeni di allagamento del territorio comunale.

Le aree eventualmente classificate fabbricabili dal PRGC comprese nelle aree di pericolosità idraulica indicate dai PAI non fabbricabili sono computabili ai fini dell'applicazione dell'indice di fabbricabilità e del rapporto di copertura per opere da realizzarsi fuori dalle aree di pericolosità idraulica indicate dai PAI non fabbricabili.

**7. In attuazione della legge regionale 11/2015, le trasformazioni di uso del suolo rispettano il principio dell'invarianza idraulica, come da norme regionali.**

Per le aree oggetto di variante 93, nel caso di interventi soggetti al Regolamento per l'applicazione del principio dell'invarianza idraulica:

**a) i parcheggi non dovranno creare aggravio dell'assetto idraulico del comune adottando buone pratiche costruttive, quali pavimentazioni drenanti e il mantenimento di zone a verde;**

**b) la gestione delle trasformazioni verrà eseguita con volumi di invaso;**

**c) per le aree di cui alle modifiche 10, 35, 38, 39 e 40 vedasi lo Studio di compatibilità idraulica per la variante 93 al PRGC del comune di San Daniele del Friuli;**

**d) per le aree di cui alle modifiche 11 e 33 in fase di progettazione preliminare o di progettazione definitiva deve essere verificato il tempo di smaltimento delle acque meteoriche di tutti i dispositivi di laminazione previsti (inferiori alle 48 ore).**



**(CONSEGNATO).**

**ART. 42. EDIFICI PREESISTENTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE RESIDENZIALI.**

1. Per motivate esigenze igienico-funzionali rispetto allo stato del volume esistente nelle zone diverse da quelle residenziali è sempre ammesso un aumento volumetrico del 20%, da calcolarsi ed applicarsi con riferimento ai singoli volumi, anche residenziali, sempre che l'aumento non peggiori *la distanza* esistente dalla strada, in fascia di rispetto, e non superi le distanze di legge dai confini.

Lo stato di fatto di riferimento risale alla data del 2.02.1979, corrispondente all'adozione della variante di adeguamento al PUR, che ha introdotto tale norma. La facoltà di ampliamento può essere utilizzata in più fasi, fermo restando il limite cumulativo del 20%.

*L'ampliamento è ammesso anche come integrazione di edifici esistenti, intendendosi per integrazione la realizzazione di opere rapportate fisicamente e/o funzionalmente ad altre preesistenti, in area di pertinenza delle opere esistenti.*

2. Nelle zone agricole, il cambiamento di destinazione nella direzione della residenza e dei rustici rurali è ammesso esclusivamente per imprenditori agricoli *professionali*. E ammesso anche l'eventuale cambiamento di destinazione verso l'agro-turismo (vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali, ricettività turistica, ristoro ed ospitalità).
3. Per normali edifici residenziali esistenti, diversi da quelli *facenti* capo a imprenditori agricoli professionali e ricadenti in zone agricole poste ai margini delle zone residenziali riconosciute dal PRGC, entro una distanza in linea d'aria non superiore a 200 metri, è ammesso l'aumento massimo di due unità immobiliari oltre a quelle esistenti.

**(EMENDATO).**

**ART. 42. EDIFICI PREESISTENTI IN ZONE DIVERSE DA QUELLE RESIDENZIALI.**

1. Per motivate esigenze igienico-funzionali rispetto allo stato del volume esistente nelle zone diverse da quelle residenziali è sempre ammesso un aumento volumetrico del 20%, da calcolarsi ed applicarsi con riferimento ai singoli volumi, anche residenziali, sempre che l'aumento non peggiori *la distanza* esistente dalla strada, in fascia di rispetto, e non superi le distanze di legge dai confini.

Per residenza l'aumento volumetrico del 20% come previsto al periodo primo è ammesso anche in zone residenziali B.

Lo stato di fatto di riferimento risale alla data del 2.02.1979, corrispondente all'adozione della variante di adeguamento al PUR, che ha introdotto tale norma. La facoltà di ampliamento può essere utilizzata in più fasi, fermo restando il limite cumulativo del 20%.

L'ampliamento è ammesso anche come integrazione di edifici esistenti, intendendosi per integrazione la realizzazione di opere rapportate fisicamente e/o funzionalmente ad altre preesistenti, in area di pertinenza delle opere esistenti.

2. Nelle zone agricole, il cambiamento di destinazione nella direzione della residenza e dei rustici rurali è ammesso esclusivamente per imprenditori agricoli *professionali*. E ammesso anche l'eventuale cambiamento di destinazione verso l'agro-turismo (vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali, ricettività turistica, ristoro ed ospitalità).
3. Per normali edifici residenziali esistenti, diversi da quelli *facenti capo* a imprenditori agricoli professionali e ricadenti in zone agricole poste ai margini delle zone residenziali riconosciute dal PRGC, entro una distanza in linea d'aria non superiore a 200 metri, è ammesso l'aumento massimo di due unità immobiliari oltre a quelle esistenti.